SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 30 maggio 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 maggio 2024, n. **70**.

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma l è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale degli utenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia»;

2) al comma 2, le parole da: «coordinato dal Ministero dell'istruzione» fino a: «prevenzione del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92»;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali *media* nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1»;

5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»;

4) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e» e le parole: «le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «le relative iniziative»;

5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «azioni integrate di contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

6) al comma 6, dopo le parole: «minori vittime di atti di» sono inserite le seguenti: «bullismo e di»;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Servizio di sostegno psicologico agli studenti)*. — 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie»;

e) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di»;

f) all'articolo 7, comma 1:

1) le parole: «595 e 612» sono sostituite dalle seguenti: «595, 612 e 612-*ter*»;

2) dopo la parola: «commessi,» è inserita la seguente: «anche»;

g) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo».

Art. 2.

Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni.

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Misure rieducative)*. — 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
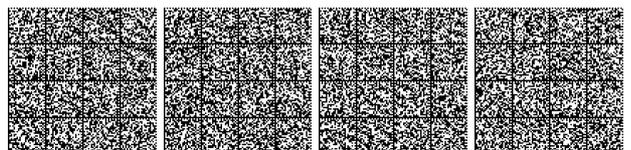
3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:

1) dichiarare concluso il procedimento;

2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali;

4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-*bis*.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;

b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;

c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;

d) all'articolo 28:

1) al primo comma, le parole: «è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;

2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»;

e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),».

2. All'articolo 31, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni"» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono,».

Art. 3.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-*quater decies* e 98-*septies decies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 4.

Istituzione della «Giornata del rispetto»

1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti princìpi:

a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 5).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 536):

Presentato dall'On. Devis DORI (AVS) e dall'On. Valentina D'ORSO (M5S), il 9 novembre 2022.

Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 2022, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato).
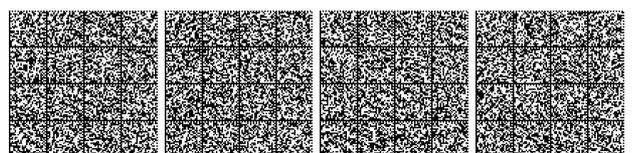
Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 16 e il 28 febbraio 2023; il 7, il 21 e il 22 marzo 2023; il 30 maggio 2023; il 7, il 15, il 20 e il 28 giugno 2023; il 5 luglio 2023.

Esaminato in Aula il 10 luglio 2023 e approvato, in un testo unificato, con gli AC 891 (On. PITTALIS e altri, FI-PPE) e AC 910 (On. MASCHIO e altri, FDI), il 6 settembre 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 866):

Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 14 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 31 gennaio 2024, il 6, il 13 e il 20 febbraio 2024.

Esaminato in Aula il 21 febbraio 2024 e approvato, con modificazioni, il 22 febbraio 2024.

Esaminato dalle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 31 gennaio 2024, il 6, il 13 e il 20 febbraio 2024.

Esaminato in Aula il 21 febbraio 2024 e approvato, con modificazioni, il 22 febbraio 2024.

Camera dei deputati (atto n. 536-891-910-B):

Nuovamente assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 27 febbraio 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 20 e il 26 marzo 2024; il 10 aprile e l'8 maggio 2024.

Esaminato in Aula il 13 maggio 2024 e approvato definitivamente il 15 maggio 2024.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Finalità e definizioni)*. — *1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.*

1-bis. *Ai fini della presente legge, per «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.*

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'in-formazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.»

«Art. 3 *(Piano di azione integrato)*. — 1. *Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy*, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, *del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,* del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo *nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia*. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, *convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo*, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. *Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.*

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *bullismo e del* cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un
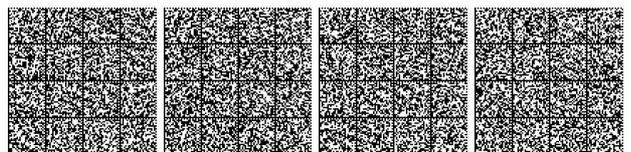
comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-bis. *Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

«Art. 4 *(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)*. — 1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento*, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e* del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera *l)* del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del *bullismo e del* cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-bis. *Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.*

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, *recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e* individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare *le relative iniziative* , anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del *bullismo e del* cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di *bullismo e di* cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.»

«Art. 5 *(Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.*

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati*, sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di* cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.»
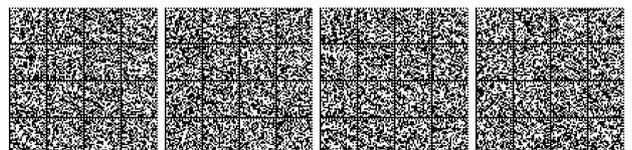
«Art. 7 *(Ammonimento)*. — 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, *595, 612 e 612-ter* del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, *anche* mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come modificato dalla presente legge:

«Art. 26 *(Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole)*. — Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.

La misura *di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25*, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile.»

«Art. 27 *(Disposizioni particolari alla libertà assistita)*. — Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista *dall' articolo 25, comma 4, numero 3)*, all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.

Nel verbale può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.

Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.

L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonché su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29.»

«Art. 28 *(Informazioni sui minori* collocati presso comunità *e rapporti con la famiglia e con l'ambiente)*. — Il direttore dell'istituto nel quale il minore *è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),* invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.

L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.»

«Art. 29 *(Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure)*. — Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo.

È sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.

Per i minori assoggettati *alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),* tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27.

La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorché il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva.».

— Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), come modificato dalla presente legge:

«Art. 31 *(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835)*. — 1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, quarto comma, le parole «il tribunale per i minorenni e la sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie», e le parole «procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti)*. - I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed è loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.»;

d) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 1, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»;

2) al comma 3, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»;

e) l'articolo 7 è abrogato;

f) all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

g) all'articolo 25-*bis*:
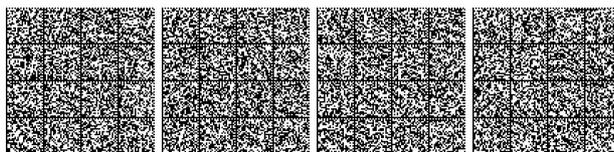
1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.»;

2) al secondo comma, le parole «tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

h) all'articolo 28, al secondo comma, le parole «Tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

i) l'articolo 32 è abrogato.».

Note all'art. 3:

— Si riportano gli articoli 98-*quaterdecies* e 98-*septiesdecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

«Art. 98-*quater decies (Obblighi di informazione applicabili ai contratti)*. — 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. *l)*, del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;

c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;

f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d)* ed *e)*, del regolamento (UE) 2015/2120.

4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all'articolo 98-*septies decies* comma 1, se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali.

6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall'Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

7. L'Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorità.»

«Art. 98-*septies decies (Durata dei contratti e diritto di recesso)*. — 1. L'Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.

4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno.

5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere
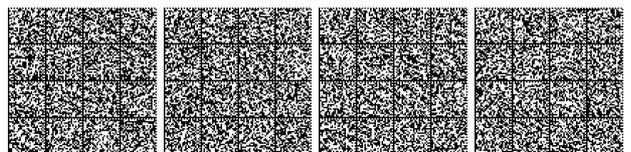
il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

8. L'Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorità al più tardi al momento del pagamento di tali importi.

9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.».

— Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), è pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277.

— Si riporta l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. - 14. (*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi):

«Art. 2. — Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.»

«Art. 3. — Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. - 4-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riportano gli articoli 2, 3 e 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria):

«Art. 2 *(Diritti)*. — 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
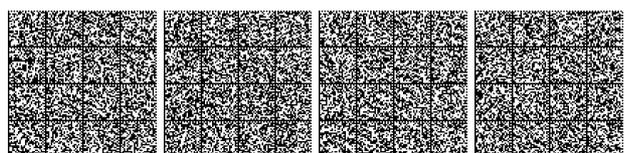
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.»

«Art. 3 *(Doveri)*. — 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i princìpi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.»

«Art. 5-*bis (Patto educativo di corresponsabilità)*. — 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.».

24G00086

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Tropea e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Tropea (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 21 ottobre 2018;

Considerato, altresì, che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Tropea, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2024;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Tropea (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vito Turco - viceprefetto;

dott. Roberto Micucci - viceprefetto;

dott. Antonio Calenda - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2024
Ministero dell'interno, registro n. 1671
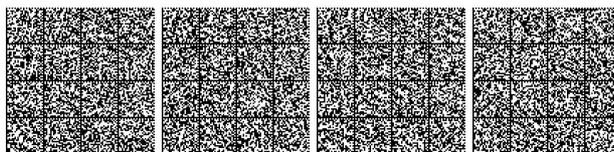
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Tropea (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 21 ottobre 2018, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e sulla gestione amministrativa degli enti locali della provincia, la prefettura di Vibo Valentia ha acquisito dalle Forze di polizia elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Tropea con ambienti della criminalità organizzata, motivi per i quali il prefetto, con decreto del 12 ottobre 2023, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso ispettivo, la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito in data 21 febbraio 2024 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia e del procuratore della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro f.f., ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi del condizionamento dell'ente locale da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il consiglio comunale di Tropea è già stato sciolto per condizionamento di tipo mafioso con decreto del Presidente della Repubblica del 12 agosto 2016, conseguentemente l'amministrazione in carica è quella subentrata alla commissione straordinaria nominata ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo n. 267/2000.

La relazione del prefetto di Vibo Valentia pone in rilievo il sostegno prestato dalla cosca di 'ndrangheta storicamente egemone sul territorio di Tropea al sindaco ed alla sua lista in occasione del turno elettorale straordinario del 21 ottobre 2018.

L'esame delle risultanze dell'operazione giudiziaria denominata «Olimpo» condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e, in particolare, i contenuti di fonti tecniche di prova registrate nei giorni antecedenti la tornata elettorale attestano il sostegno prestato dalla locale cosca di "'ndrangheta" a colui che è stato eletto sindaco.

La commissione d'indagine ha analiticamente esaminato il profilo dei singoli amministratori, ponendo in evidenza un'intricata rete di rapporti parentali e di assidue frequentazioni tra questi ultimi, componenti dell'apparato burocratico ed esponenti delle locali consorterie, sottolineando come tale stato di cose abbia condizionato l'attività amministrativa in favore di ambienti contro-indicati.

In particolare per il sindaco, il vice sindaco ed un assessore comunale sono posti in rilievo gli stretti legami per rapporti parentali e/o assidue frequentazioni intercorrenti con esponenti della locale criminalità organizzata, interessati anche da reati associativi.

Al riguardo i contenuti della relazione della commissione d'indagine e alcune immagini pubblicate da un sito di notizie *on-line* documentano dettagliatamente la vicinanza e la convivialità di tali rapporti e gli stretti legami intercorrenti fra la moglie del maggiorente della suindicata cosca, attualmente rinviato a giudizio per i delitti di cui all'art. 416-*bis* c.p.; la madre di un candidato, divenuto poi assessore e che riveste un ruolo di primo piano nell'ambito dell'amministrazione; la moglie del candidato, divenuto poi sindaco; nonché la moglie di un appartenente alla citata cosca, anch'egli attualmente rinviato a giudizio per i delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

Ulteriore vicenda, comprovante la sussistenza di rapporti e frequentazioni tra il sindaco ed esponenti della criminalità organizzata, è quella concernente l'acquisto da parte del sindaco di un autoveicolo - formalmente intestato alla suocera di due esponenti apicali della locale criminalità organizzata, invalida e priva di patente di guida - oggetto di misure patrimoniali da parte dell'autorità giudiziaria.

In proposito il prefetto di Vibo Valentia pone in rilievo come tale vicenda rappresenti un sintomo evidente dell'assoluta vicinanza del sindaco di Tropea agli ambienti della locale criminalità organizzata sottolineando che «nessun amministratore locale, o aspirante tale, che impronti il proprio operato a principi di integrità porrebbe in essere rapporti commerciali con individui controindicati, fornendo evidente appoggio agli stessi al fine di evitare l'applicazione delle misure patrimoniali disposte in loro danno».

Analoghi rapporti e frequentazioni vengono segnalati anche nei confronti di alcuni dipendenti comunali.

La relazione prefettizia rileva come a partire dal 2019 buona parte degli affidamenti di lavori o servizi sia stata appannaggio di imprese riconducibili alle cosche facenti parte de «il locale di Mileto», così come messo in luce nel decreto di fermo di indiziato di delitto emesso l'8 maggio 2023 dalla direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Catanzaro nell'ambito dell'operazione «Maestrale-Carthago». I contenuti del menzionato decreto attestano che «la struttura criminale ha "invaso" rispettivamente il settore degli appalti ospedalieri, scolastico, e di accoglimento migranti, il settore edilizio, il settore della manutenzione idrica ed elettrica negli enti comunali nonché il settore della gestione dei rifiuti urbani… *omissis* … Emerge quindi un capillare controllo e potere sul territorio, il terrore e l'omertà della gente, la finalità e anzi l'attuazione di ingiusti profitti su estorsioni e i tentacoli sugli appalti e su qualsiasi fonte di ricchezza».

Al riguardo, il prefetto riferisce che i predetti soggetti «anche se non formalmente facenti parte della stessa organizzazione mafiosa», ad eccezione di uno che risulta fra i destinatari del suindicato decreto di fermo, «di fatto fungono da collante tra i vari enti pubblici concessionari di lavori pubblici ed i sodali delle stesse cosche di 'ndrangheta a cui versano parte dei proventi».

Con particolare riferimento all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, il Prefetto di Vibo Valentia evidenzia come lo stesso sia stato frazionato in due appalti, sia al momento dell'affidamento sia quando ne è stata disposta la proroga per il biennio successivo.

In particolare, come analiticamente sottolinea la relazione della commissione d'indagine, il comune di Tropea ha proceduto in via del tutto strumentale al suddetto frazionamento del servizio, finalizzato a disporre affidamenti diretti sotto soglia e ad eludere l'obbligo di indizione di una procedura comparativa, contravvenendo anche al rispetto dei criteri di economicità dell'azione amministrativa.

Rileva al riguardo che tali modalità operative hanno favorito un'impresa intranea alle cosche di "'ndrangheta".

La commissione di indagine riferisce inoltre come dall'esame della procedura di appalto concernente il servizio di conduzione, gestione, manutenzione del sistema depurativo argani e impianti di sollevamento, ricadenti nel Comune di Tropea, siano state riscontrate rilevanti anomalie e illegittimità. Infatti, sebbene il relativo bando di gara, come dettagliatamente riportato nella relazione del prefetto, prevedesse che il servizio doveva essere effettuato dall'appaltatore unicamente con proprio personale e macchinari - e quindi un espresso divieto di subappaltare, sia pure parzialmente, i relativi servizi, sotto pena di risoluzione del contratto - la società appaltatrice ha affidato, senza alcuna autorizzazione, lo smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Tropea a svariate imprese, una delle quali gravata da interdittiva antimafia all'epoca dell'affidamento, mentre un'altra è risultata contigua ad una cosca criminale e destinataria di decreto di fermo.

Viene inoltre sottolineato come, sebbene i competenti uffici comunali fossero a conoscenza di tali anomalie ed omissioni, questi non abbiano posto in essere alcuna iniziativa per il ripristino della legalità.

Ulteriore vicenda che attesta la forza prevaricatrice e la capacità di intrusione della cosca di `ndrangheta egemone sul territorio di Tropea negli affidamenti di lavori e servizi disposti dal comune è quella concer-

nente l'esecuzione dei lavori disposti con procedura di somma urgenza a seguito degli eventi atmosferici calamitosi che hanno colpito Tropea nel dicembre 2020 causando danni alla rete fognaria.
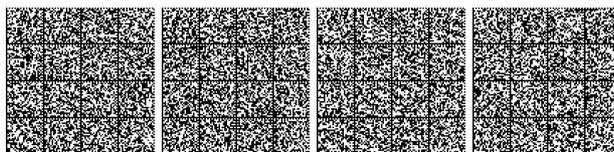
L'organo ispettivo ha accertato che i lavori in questione, sebbene assegnati ad alcune ditte indicate nella perizia di somma urgenza, sono stati in parte eseguiti, come accertato dalla guardia di finanza di Vibo Valentia, da soggetti intranei alla suindicata cosca. Gli stessi mezzi meccanici utilizzati per l'esecuzione di tali lavori risultano tutti intestati a membri della locale famiglia di "'ndrangheta".

La relazione prefettizia si sofferma diffusamente sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti in via diretta rilevando, sulla base di quanto accertato dalla commissione di indagine, una serie di distorsioni dell'azione amministrativa tendenti a favorire società e/o soggetti riconducibili o, comunque, contigui, alle locali cosche "'ndranghetistiche". Rispetto a tali affidamenti, la mancata applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, riscontrata dalla commissione di indagine, ha comportato che soltanto poche ditte abbiano avuto accesso alle risorse economiche amministrate dal comune di Tropea.

In particolare, nel corso dell'attuale consiliatura l'amministrazione ha effettuato più di centodieci affidamenti diretti in favore di una stessa ditta e sessantuno affidamenti in favore di altra impresa senza che siano state disposte gare.

Il prefetto di Vibo Valentia evidenzia al riguardo come i numerosissimi affidamenti diretti appaiano comunque sintomatici, per le modalità di gestione, di una plausibile permeabilità dell'ente agli interessi di imprese contigue alla criminalità organizzata.

Tale pratica, fra l'altro, non ha consentito di stimolare una sana concorrenza, che avrebbe anche potuto comportare risparmi di spesa per la finanza pubblica.

Ulteriori affidamenti diretti sono stati disposti in favore di un ristorante per lo svolgimento di cene istituzionali. La titolare dell'attività è coniugata con un pregiudicato, gestore di fatto del ristorante, tratto in arresto per associazione a delinquere di tipo mafioso. Tali affidamenti sono stati disposti sebbene fosse diffusamente noto che l'esercizio commerciale era luogo di abituale ritrovo di soggetti appartenenti alla locale cosca ed utilizzato come luogo di incontri per *meeting* criminali.

Come rilevato dal prefetto, gli amministratori dell'ente, ed il sindaco *in primis*, non hanno posto in essere alcun intervento volto ad evitare che si procedesse sempre agli affidamenti diretti mediante contrattazione con un unico operatore economico ed a favorire, invece, le procedure di evidenza pubblica, soprattutto in un contesto ambientale assai delicato come quello di Tropea. La stessa commissione d'indagine ha al riguardo posto in rilievo come in tale settore sia stato constatato un deciso intervento del vertice politico con una sorta di «sovrintendenza» sui lavori e sulle opere eseguite che attesta oltre alla conoscenza da parte dello stesso primo cittadino delle dinamiche sottese a tale strategico ambito di attività anche un'illegittima ingerenza dell'organo politico nelle attività di competenza dell'apparato burocratico.

L'indagine ispettiva ha inoltre posto in rilievo una sostanziale carenza di controlli nelle procedure oggetto di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) riguardanti in particolare l'avvio delle attività *extra* alberghiere, circostanza che ha favorito svariate strutture riconducibili a soggetti attinti, nell'ambito di varie operazioni di polizia giudiziaria, da ordinanze di custodia cautelare.

La commissione di indagine ha inoltre rilevato anomali ritardi da parte dei competenti uffici comunali nella repressione delle irregolarità urbanistiche, condotte che hanno favorito soggetti a vario titolo riconducibili o contigui alle organizzazioni criminali operanti nel territorio di Tropea; viene in particolare fatto riferimento alla carente e intempestiva attività volta a contrastare e reprimere gli abusi edilizi posti in essere dal titolare di un'attività commerciale, il quale annovera pregiudizi di polizia ed è riconducibile, per stretti legami familiari, al più volte menzionato assessore.

La relazione prefettizia evidenzia anche la manifesta inadempienza da parte dell'amministrazione nel dare esecutività a provvedimenti amministrativi formalmente adottati nei confronti di un soggetto, storico esponente di vertice della locale cosca, relativi ad abusi edilizi su un immobile di edilizia pubblica illecitamente occupato. Come rilevato dal prefetto, i citati provvedimenti non risulta siano mai stati eseguiti, così indebitamente favorendo il menzionato esponente malavitoso. Al riguardo, viene evidenziato che, in sede di audizione davanti alla commissione di indagine, il primo cittadino ha riferito che l'esecuzione materiale dello sfratto era stata sospesa poiché pendente un giudizio amministrativo. In realtà, come sottolineato dal prefetto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale non avrebbe dovuto impedire al comune di emettere le dovute sanzioni rispetto alle condotte tenute dal soggetto in questione. Ad oggettivo riscontro della colpevole omissione - continuata per ben quattro anni ed interrotta solo a seguito dell'intervento operato dalla commissione di indagine - viene evidenziato che il comune ha emesso un'ordinanza di ingiunzione di pagamento nei confronti del menzionato esponente della cosca malavitosa proprio nella stessa giornata della richiamata audizione del primo cittadino.

Ulteriore vicenda di rilievo è quella relativa al custode del cimitero - riconducibile per rapporti parentali ad un assessore comunale - assegnatario dell'incarico sebbene fosse stato deferito alla procura della Repubblica di Vibo Valentia per i reati di truffa e peculato. Lo stesso è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per aver eseguito all'interno del cimitero estumulazioni non autorizzate al fine di riutilizzare alcuni loculi e destinarli ai defunti riconducibili a soggetti appartenenti alla locale cosca, nonché agli stessi amministratori comunali e, in particolare, al sindaco.

È altresì emblematico che nel settembre 2020 il suddetto dipendente, nonostante risultasse destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per truffa ai danni del Comune di Tropea, abbia addirittura ricevuto dall'attuale sindaco una benemerenza per «abnegazione al lavoro».

Nel complesso, l'azione ispettiva ha posto in luce alterazioni e irregolarità dell'azione amministrativa rispetto a svariati settori di intervento, con conseguenti vantaggi ed agevolazioni nei confronti di soggetti collegati, a vario titolo, direttamente o indirettamente, con i sodalizi criminali egemoni nell'area di Tropea.

Dagli esiti ispettivi riassunti dalla relazione prefettizia emerge un quadro indiziario che attesta l'assenza di legalità all'interno dell'ente locale, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale di Tropea.

I contenuti delle relazioni del prefetto di Vibo Valentia e della commissione d'indagine sono stati oggetto d'esame nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia e del procuratore aggiunto della locale direzione distrettuale antimafia che, all'unanimità, ha ritenuto sussistenti gli elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata, richiesti dal comma 1 dell'art. 143 TUOEL e più volte richiamati anche dalla giurisprudenza amministrativa, per l'adozione del provvedimento dissolutorio.

In tale sede, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia e il procuratore aggiunto della locale direzione distrettuale antimafia hanno sottolineato come per il Comune di Tropea sussista la consapevolezza di rapporti tra ambienti amministrativi locali e la criminalità organizzata del territorio.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Tropea volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 17 aprile 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI
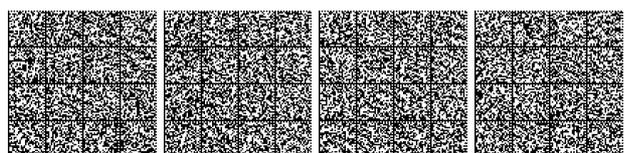
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia

Organo Periferico di Sicurezza

Vibo Valentia, 4 marzo 2024

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di TROPEA (Vibo Valentia) – Proposta di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di TROPEA, sulla scorta dei quali lo scrivente ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti di quel Comune.

A seguito di delega conferita con D.M n. ...*omissis*... - Affari Territoriali in data ...*omissis*... da parte del Ministro dell'Interno, lo scrivente ha nominato, con proprio decreto in data ...*omissis*..., un'apposita commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa dell'ente in questione.

Dall'attività dell'organo ispettivo, avviata presso il comune di TROPEA in data ...*omissis*..., prorogata per ulteriori tre mesi e conclusasi il ...*omissis*..., qui rassegnata in pari data, sono emersi elementi di rilievo che si vanno ad illustrare attraverso il richiamo delle circostanze e delle vicende più significative.

1) ASSETTO POLITICO DELL'ATTUALE AMMINISTRAZIONE ELETTIVA DEL COMUNE DI TROPEA.

Alle elezioni amministrative svoltesi il 21 ottobre 2018 hanno concorso le seguenti liste civiche:

- "Forza Tropea", con candidato sindaco MACRI' Giovanni che ha conseguito 1497 voti;
- "Rinascita per Tropea" con candidato sindaco ROMANO Giuseppe Maria che ha conseguito 1239 voti;
- "L'Altra Tropea" con candidato sindaco L'ANDOLINA Massimo che ha conseguito 628 voti;
- "Tropea nel Cuore" con candidato sindaco CRICELLI Nicola che ha conseguito 338 voti.

Dai risultati delle consultazioni, quindi, è conseguita l'elezione a sindaco di MACRI' Giovanni, ...*omissis*...

Tra i sottoscrittori della Lista "Forza Tropea" figurano anche ...*omissis*...

A) MACRI' Giovanni, ...*omissis*..., **Sindaco** pro-tempore, ...*omissis*...
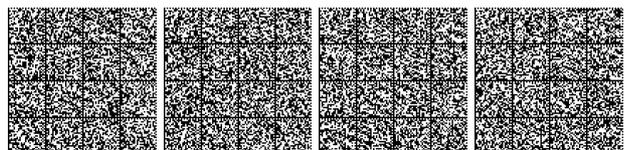
Altresì, il ...*omissis*...

Ha ricoperto le seguenti cariche politiche:

- Consigliere di maggioranza del comune di Tropea, eletto nelle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2016;
- Consigliere di minoranza del Consiglio provinciale di Vibo Valentia, eletto nelle elezioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008;
- Consigliere di minoranza al Comune di Tropea, eletto nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, il cui consiglio comunale è stato sciolto in data 12.08.2016 per ingerenza della criminalità organizzata.

B) **SCALFARI Roberto** ...*omissis*..., avvocato, **Vicesindaco,** con delega al Personale.

Anche il sopracitato SCALFARI era consigliere di minoranza nella scorsa consiliatura. Il medesimo, ...*omissis*...

C) **TRECATE Greta,** ...*omissis*..., **consigliere di maggioranza ed assessore agli affari generali:**

Non presenta precedenti di polizia e penali, ...*omissis*...

Infatti, ...*omissis*...

Il ...*omissis*...

TRECATE Greta è, altresì, ...*omissis*...

D) **GRAZIANO Erminia,** ...*omissis*..., **consigliere di maggioranza e assessore alla viabilità-decoro urbano-spazi pubblici-servizi cimiteriali-pari opportunità.**

GRAZIANO Erminia è stata consigliere di minoranza del comune di Tropea, eletta nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, il cui consiglio comunale è stato sciolto in data 12.08.2016 per ingerenza della criminalità organizzata.

Inoltre, è ...*omissis*...

Dalla ...*omissis*...

E) **ADDOLORATO Francesco,** ...*omissis*..., consigliere di maggioranza.

Dagli ...*omissis*...

Inoltre, ...*omissis*...

Nello ...*omissis*...

F) **GODANO Carmine,** ...*omissis*..., **consigliere di maggioranza**

Il consigliere GODANO Carmine ...*omissis*...

È ...*omissis*...

Inoltre, ...*omissis*...

Rileva, ...*omissis*...

Più segnatamente, si fa riferimento ...*omissis*...

Nel medesimo contesto ...*omissis*...
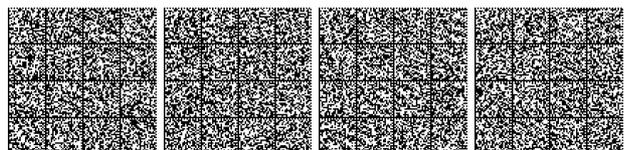
2) ...omissis...

La Commissione d'indagine nominata dallo scrivente ha potuto esaminare alcuni atti ...*omissis*..., dai quali ...*omissis*..., in occasione della tornata elettorale del 21 ottobre 2018, allorquando l'ente è ritornato a rinnovare i propri organi elettivi all'indomani della gestione commissariale disposta, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, con Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2016.

In data ...*omissis*...

In un primo momento ...*omissis*...

Nel seguito ...*omissis*...

Altro dato ...*omissis*...

Gli atti esaminati dalla Commissione, quindi, documentano ...*omissis*...

Peraltro, occorre evidenziare ...*omissis*... in seno all'attuale amministrazione civica.

A tal riguardo, il ...*omissis*...

Ulteriore documentazione acquisita ...*omissis*...

Proprio ...*omissis*...,

Tra i ...*omissis*..., sciolta per infiltrazione ai sensi dell'articolo 143 TUEL nel 2016.

A definitiva ...*omissis*..., per chiunque voglia assumere la responsabilità della guida dell'istituzione locale.

Gli accertamenti eseguiti ...*omissis*...

Dunque, la ...*omissis*...

In pratica, ...*omissis*...

Tale circostanza, ...*omissis*...

La predetta ...*omissis*...

In data ...*omissis*...

In particolare, ...*omissis*...

In data ...*omissis*..., preso atto del contenuto della ...*omissis*...

Il ...*omissis*...

Tale vicenda rappresenta ...*omissis*...

Tutto ciò, unitamente a quanto esposto all'inizio della presente relazione, rimanda in quadro ...*omissis*...

3) APPALTI E AFFIDAMENTI

Nel settore della gestione degli appalti e degli affidamenti diretti di lavori e servizi di interesse pubblico, l'attività della Commissione ha constatato distorsioni dell'*agere* amministrativo che hanno teso a favorire ...*omissis*... sul territorio di Tropea.

La Commissione ha ...*omissis*...

I rapporti intessuti ...*omissis*... si sono contraddistinti per la mancata ...*omissis*..., sicché ...*omissis*... hanno avuto accesso, in sostanza, alle risorse economiche gestite dal Comune di Tropea.
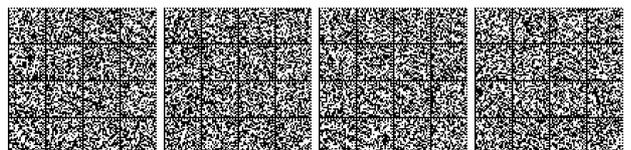
Tali distorsioni non possono essere ascritte unicamente all'apparato tecnico amministrativo dell'ente ed essere contenute nel solo contesto gestionale, atteso che – come evidenziato dalla Commissione d'Indagine - in tale settore, dall'inizio dell'attuale consiliatura, si è constatato il deciso intervento del vertice politico – amministrativo, in particolare nella ...*omissis*..., in una sorta di "sovrintendenza" dei lavori e delle opere eseguite per conto dell'ente comunale, che attestano, senza ombra di dubbio, la conoscenza da parte ...*omissis*... delle dinamiche sottese a tale strategico ambito di attività.

Del resto, nella sede ...*omissis*...

- Affidamenti diretti alla Ditta ...*omissis*....

Affidamenti diretti sono stati constatati in favore della ditta ...*omissis*..., che risulta svolgere come attività prevalente "scavi in generale, movimento terra, piccoli lavori edili, movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, demolizione di edifici in generale".

Il titolare della ditta ...*omissis*...

Ulteriore riscontro della ...*omissis*...

La ditta ...*omissis*..., ossia nel corso dell'attuale consiliatura di Tropea, significando che si rileva un esponenziale aumento del valore economico dei lavori che sono stati affidati a partire dall'anno ...*omissis*...:

Sulla scorta di quanto sopra elencato, nelle annualità ridette la ditta oggetto di accertamenti risulta aver complessivamente percepito ...*omissis*..., a vario titolo per l'effettuazione di diversi lavori di ripristino di servizi urbani.

- Affidamenti diretti alla Ditta ...*omissis*...

Ancora, il Comune di Tropea, attraverso la procedura degli affidamenti diretti sottosoglia ha affidato in violazione al comma 1 dell'art. 36 del D. Lgs. Nr. 50/2016 lavori inerenti la pubblica illuminazione e la rete fognaria senza applicare il principio di rotazione previsto dall'art.36 del d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, ora sostituito dal d. lgs. n. 36/2023).

Ora, il Comune di Tropea per la stessa tipologia di lavori e sempre in continuità con gli stessi ha affidato i seguenti lavori alla ...*omissis*... **in violazione a detto principio di rotazione che per la maggior parte hanno riguardato lavori all'illuminazione pubblica, per un totale, nel corso dell'attuale consiliatura, di** ...*omissis*... **affidamenti diretti, per un corrispettivo di** ...*omissis*....

La ditta in questione, ...*omissis*...

Infatti, nel ...*omissis*...

- Affidamenti alla Ditta ...*omissis*...

Titolare della ditta ...*omissis*.... Individuata quale ditta di fiducia del Comune di Tropea, destinataria di affidamenti diretti da parte dell'Ente, svolge prevalentemente "attività di ristorazione con somministrazione".
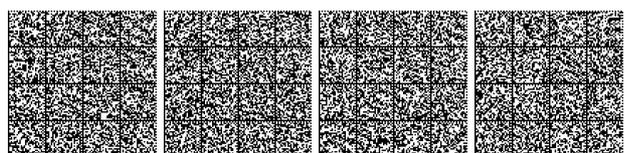
Dall'esame delle determine si è avuto modo di accertare che in relazione alla nota afferente alla richiesta informazioni Antimafia, la ditta individuale dell'attività di ristorazione con somministrazione risultava essere richiedente di iscrizione in "White list" da parte della Prefettura Di Vibo Valentia, ma al momento delle richieste afferenti alle date sottoelencate, quando venivano emesse le autorizzazioni, non vi risultava ancora formalmente inserita.

In particolare, risulta aver ricevuto ...*omissis*...

- Affidamenti alla Ditta ...*omissis*...

Titolare della ditta ...*omissis*... Individuata quale ditta di fiducia del Comune di Tropea, destinataria di affidamenti diretti da parte dell'Ente, svolge prevalentemente "attività di ristorante-pizzeria".

Il ...*omissis*...

Dalla consultazione delle determine si aveva modo di accertare che la ditta ...*omissis*... risultava essere richiedente di iscrizione nella "White list" della Prefettura Di Vibo Valentia, ma al momento delle esibizioni delle richieste, quando veniva emessa autorizzazione per l'esecuzione del lavoro, non vi risultava ancora formalmente inserita.

In particolare, risulta aver ...*omissis*...

- Affidamenti alla Ditta ...*omissis*...

Titolare della ditta ...*omissis*..., individuata quale ditta di fiducia del Comune di Tropea, destinataria di affidamenti diretti da parte dell'Ente.

...*omissis*..., titolare dell'impresa, non risulta essere destinatario di pregiudizi di polizia; ...*omissis*....

Infatti, per quanto concerne le ...*omissis*...

- Affidamenti Alla Ditta ...*omissis*...

Titolare della ditta ...*omissis*... Individuata quale ditta di fiducia del Comune di Tropea, destinataria di affidamenti diretti da parte dell'Ente, svolge prevalentemente "attività di ristorante-pizzeria "

...*omissis*..., titolare dell'impresa, non risulta annoverare pregiudizi di polizia, ...*omissis*...

Si è avuto modo di accertare ...*omissis*...

I riscontri effettuati dalla ...*omissis*... hanno consentito di accertare che il ...*omissis*...

Per quanto concerne gli apporti forniti dal ...*omissis*...

L'esercizio commerciale al quale l'Amministrazione comunale ha dato un affidamento diretto, come meglio si dirà di seguito, è stato quindi ...*omissis*... **Di talché, non può immaginarsi che della circostanza sopramenzionata non fosse informata l'Amministrazione Comunale di Tropea al momento della scelta sul soggetto cui destinare l'affidamento diretto di servizi.**

Le strutture di ristorazione, dagli accertamenti esperiti, risultano essere pressoché le uniche strutture destinatarie di affidamenti diretti per le cene istituzionali, pur essendo Tropea un centro turistico con la presenza di un gran numero di esercizi commerciali che svolgono attività ristorazione.

Ciò nonostante, gli esercizi commerciali individuati per gli affidamenti diretti, in tale specifico settore, hanno interessato attività commerciali gestite da ...*omissis*...
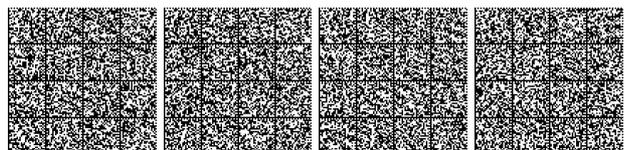
Inoltre, tra il ...*omissis*... vi è un evidente conflitto di interesse che già di per sé avrebbe potuto costituire elemento idoneo ad una più attenta valutazione sull'impiego delle risorse pubbliche.

- Società ...*omissis*...

Il ...*omissis*...

La società citata è stata Individuata quale ditta di fiducia del Comune di Tropea, destinataria di affidamenti diretti da parte dell'Ente, svolge "servizio trasporto scolastico alunni".

...*omissis*..., presidente dell'impresa, non annovera pregiudizi di polizia, ...*omissis*...

Inoltre, dalla visione della determina si aveva modo di accertare che in relazione alla nota afferente alla richiesta informazioni Antimafia, la ditta esecutrice del lavoro risultava essere richiedente di iscrizione nella "white list" della Prefettura Di Vibo Valentia, ma al momento dell'affidamento del servizio non vi risultava ancora formalmente inserita.

In particolare, risulta ...*omissis*..., per "trasporto scolastico alunni scuola primaria e scuola media."

- ...omissis...

La ...*omissis*..., con oggetto sociale (tra gli altri): l'installazione, manutenzione, ampliamento, trasformazione degli impianti elettrici ed elettronici, impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica", di cui è socio (all'80%) ed amministratore unico ...*omissis*..., dall'analisi degli atti acquisiti in sede d'accesso, risulta destinataria di affidamenti diretti da parte del Comune di Tropea.

A detta società aveva ...*omissis*...

Atteso quanto sopra, in ordine agli elementi di ...*omissis*..., è stato accertato che la ...*omissis*... **durante l'esercizio dell'amministrazione oggetto d'indagine.**

4) ...omissis...

L'attività di verifica della documentazione esibita dal Comune ha permesso di evidenziare ...*omissis*... alla Prefettura di Vibo Valentia delle SCIA inerenti all'avvio delle attività extralberghiere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 - IV comma DPR 616/77 e art.9 legge nr.287/91, al fine dell'accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 11 e segg. del T.U.L.P.S., ...*omissis*... ed in particolare:

a) ...*omissis*...
b) ...*omissis*...
c) ...*omissis*...
d) ...*omissis*...
e) ...*omissis*...
f) ...*omissis*...
g) ...*omissis*...
h) ...*omissis*...
i) ...*omissis*...
j) ...*omissis*...
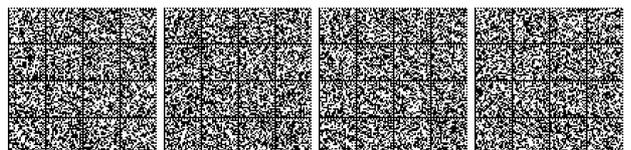
k) ...*omissis*...
l) ...*omissis*...
m)...*omissis*...
n) ...*omissis*...
o) ...*omissis*...
p) ...*omissis*...
q) ...*omissis*...

Dall'esame della documentazione esibita alla commissione di accesso è emerso che il Comune di Tropea per ...*omissis*... ha richiesto alla Prefettura di effettuare gli accertamenti previsti, tranne che ...*omissis*... è stata la stessa Prefettura di Vibo Valentia a richiederne la trasmissione con ...*omissis*....

Al riguardo è stato constatato che il Comune di Tropea, in risposta alla richiesta effettuata dalla Prefettura, rispondeva con propria nota ...*omissis*..., di avere inoltrato per detta SCIA una richiesta di informazioni in BDNA, in quanto a suo dire, aveva ritenuto che l'onere di comunicazione fosse assolto attraverso la richiesta di informazione antimafia in quanto la Prefettura doveva risultare coinvolta nella fase endoprocedimentale per le verifiche connesse solo all'attività di noleggio senza conducente e alle attività di rimessa di veicoli.

A tal riguardo la Prefettura di Vibo Valentia con propria nota ...*omissis*... e facendo riferimento alla predetta nota ...*omissis*... del Comune invitava il Comune a trasmettere tutte le SCIA in corso di validità in quanto ciò era previsto dal comma 4 dell'art.19 del D.P.R. nr.616/77 e relative alle concessioni riguardanti i punti 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14),15 e 17 del predetto art.19 tra le quali rientrano le strutture extralberghiere.

Si ritiene pertanto che relativamente al caso in esame non era obbligatorio inoltrare le richieste in BDNA per gli accertamenti antimafia ma bensì era obbligatorio inoltrare la SCIA alla Prefettura in quanto all'esito degli accertamenti e qualora fossero state accertate eventuali irregolarità la stessa Autorità di Governo era l'unica competente a richiederne l'annullamento allo stesso Ente Pubblico come previsto dal comma 4° dell'art.19 del predetto D.P.R. nr.616/77 che prevede "I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso".

Ne consegue pertanto che gli accertamenti che riguardavano le strutture turistiche in esame non rientrano nella previsione prevista dall'art.91 del D.Lgs. nr. 159/2011 in quanto il dettato di tale articolo riguarda esclusivamente la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti o subcontratti riguardanti l'affidamento di lavori o forniture pubblici mentre, per quanto riguarda il caso in esame, l'Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetto o Questore) secondo il dettato del 4 comma dell'art.19 del D.P.R. nr. 616/77 e dall'art. 9 della legge nr.287/91 all'esito degli accertamenti effettuati dalle Forze dell'Ordine per fini inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche ai sensi anche dell'art.100 del TULPS potevano sospendere o revocare le SCIA.

Pertanto, la procedura adottata dal Comune non ha consentito, all'esito degli accertamenti effettuati dalle Forze di Polizia, di mettere in condizione il Prefetto o il Questore di determinare un eventuale diniego o sospensione della SCIA nei confronti dei predetti soggetti titolari delle strutture alberghiere de qua tant'è che, nei riguardi dei predetti soggetti, nessun provvedimento che riguarda l'Ordine Pubblico risulta stato emesso.

5) ...omissis...
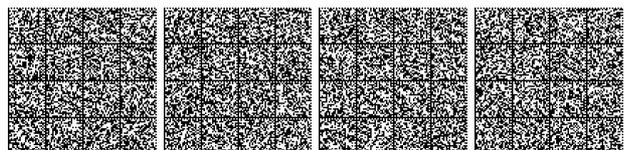
La Commissione d'indagine ha rilevato importanti anomalie nello svolgimento del rapporto contrattuale tra il Comune di Tropea e l'Azienda *...omissis...*, alla quale è stato affidato il servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema depurativo e degli impianti di sollevamento.

Tali anomalie, seppur portate alla cognizione dei competenti uffici comunali – i quali rimanevano inerti al riguardo – ha consentito ad *...omissis...* di poter entrare nella filiera dello smaltimento dei fanghi di depurazione, introitando i relativi oneri economici, venendosi sostanzialmente a configurare un subappalto non autorizzato.

I dettagli della vicenda sono riferiti di seguito.

La *...omissis...*, a seguito di bando di gara espletata mediante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia, si è aggiudicata il servizio di che trattasi per il biennio *...omissis...* a seguito di bando di procedura di gara avviata nell'*...omissis...*, prorogato fino al *...omissis...*, ed aggiudicato nuovamente, a seguito di bando pubblicato nel *...omissis...*, con scadenza *...omissis....*

Ora, dall'esame dei bandi di gara è emerso che il servizio doveva essere effettuato dall'Appaltatore unicamente con proprio personale e con propri macchinari ed attrezzi efficienti ed idonei allo scopo. Era fatto pertanto divieto all'Appaltatore di sub appaltare direttamente o indirettamente, sia pure parzialmente i servizi oggetto dell'appalto, sotto pena la risoluzione del contratto e l'addebito all'appaltatore decaduto degli eventuali danni e maggiori spese.

Ciononostante, la *...omissis...* ha affidato senza alcuna autorizzazione lo smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Tropea alle seguenti imprese:

- *...omissis...*;

Delle ditte sopra menzionate, in particolare:

- la ditta *...omissis...*, all'epoca dell'affidamento dello smaltimento fanghi **era destinataria della interdittiva antimafia n.** *...omissis...* **emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia;**

- la *...omissis...* presenta diverse criticità, poiché all'esito delle attività d'indagine di cui all'*...omissis...*
  Ciò non è stato effettuato da parte *...omissis...*

6) ...omissis...

Il 4 dicembre 2020, il Comune di Tropea, così come gran parte della provincia vibonese, è stato colpito da forti precipitazioni piovose, che hanno causato diversi danni alla rete fognaria con sversamento sul manto stradale di fango e detriti.

Dalla documentazione esibita dal Comune emerge che con delibera nr.222 del 22.12.2020 veniva deliberato dalla Giunta Comunale lo stato di calamità naturale ed approvati i lavori di somma urgenza affidati nell'immediatezza alle imprese:

omissis...
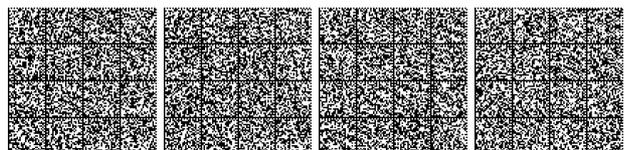
per fronteggiare la situazione di criticità, al fine di intervenire, con urgenza e senza indugio, al ripristino dello stato dei luoghi e della viabilità e rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità, mediante sgombero e pulizia delle strade dai detriti, dal fango e dai residui trasportati dall'acqua meteorica, con previsione di spesa per circa ...*omissis*....

Ora, sebbene le imprese sopra citate siano state affidatarie dei lavori in questione, ...*omissis*... **hanno potuto constatare che parte dei medesimi non sono stati eseguiti dalle ditte indicate nella perizia di somma urgenza, bensì da soggetti** ...*omissis*...

In particolare, ...*omissis*...

Si constatava, infatti, che lungo detta arteria provinciale operava, intento alla rimozione del fango dalle cunette a bordo strada, ...*omissis*...

Quanto sopra dimostra l'intrusione nei prefati lavori di somma urgenza ...*omissis*...

Alle ditte affidatarie del servizio il Comune di Tropea ha corrisposto, complessivamente, la somma di ...*omissis*... .

7) ...omissis...

All'esito delle indagini di cui al procedimento penale ...*omissis*...

Dall'esame degli affidamenti per la fornitura di beni e servizi da parte del Comune di Tropea emerge come a partire dall'...*omissis*...**, la maggior parte degli appalti sono stati di appannaggio (attraverso anche al ricorso sistematico ed illecito del frazionamento dell'appalto, come si andrà ad argomentare successivamente nel caso degli affidamenti per la manutenzione della rete idrica e fognaria) delle imprese riconducibili ai predetti soggetti ed in particolare:**

a) **per quanto riguarda la manutenzione della pubblica illuminazione, la manutenzione della rete fognaria ed idrica, alla** ...*omissis*...;
b) **per quanto riguarda la refezione scolastica all'**...*omissis*...;
c) **per quanto riguarda gli appalti relativi alla manutenzione stradale alle imprese riconducibili a** ...*omissis*... .

Notevoli sono i ...*omissis*...

7.1. Affidamenti ...*omissis*...

Dall'esame della documentazione acquisita emerge che il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sia della rete idrica e sia della rete fognaria risulta stato affidato alla ...*omissis*....

In particolare dall'esame della relazione per la Commissione di Accesso prodotta dal ...*omissis*... **si è avuto modo di constatare che il Comune di Tropea ha proceduto – all'evidenza in via del tutto strumentale- al frazionamento del servizio di manutenzione degli impianti idrici e fognari in due appalti, finalizzato a procedere con degli affidamenti diretti sotto soglia e ad eludere l'obbligo di indizione di una procedura comparativa.**

Infatti, assistiamo alla predisposizione di appalti distinti per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete Idrica comunale ...*omissis*... e della rete fognaria (escluso la depurazione) comunale ...*omissis*..., il primo con Determina a Contrattare n. ...*omissis*...; il secondo, ...*omissis*... .

Dunque, due determine in pari dati per l'affidamento in forma separata di servizi di manutenzione solitamente affidati unitariamente, anche in ragione di criteri di economicità dell'azione amministrativa.

Il servizio di manutenzione della rete idrica veniva aggiudicato alla ...*omissis*..., che aveva offerto un ribasso del ...*omissis*... sull'importo a base di gara e quindi un importo biennale netto di € ...*omissis*... per oneri di sicurezza ed oltre IVA, mentre il servizio di manutenzione della rete fognaria

era affidato sempre alla stessa ...*omissis*..., con lo stesso ribasso del ...*omissis*... sull'importo a base di gara e quindi un importo biennale netto di ...*omissis*... per oneri di sicurezza ed oltre IVA.

Successivamente al termine ultimo di affidamento dei predetti servizi, fissato al ...*omissis*...

Mentre per le annualità ...*omissis*... **era stato offerto da parte della** ...*omissis*... **un ribasso sulla somma a base di asta per entrambe le gare pari al** ...*omissis*... **con la procedura adottata per le annualità** ...*omissis*... **ha offerto un ribasso per quanto riguarda la rete Idrica pari al** ...*omissis*... **mentre per quanto riguarda la rete fognaria pari al** ...*omissis*... **sulla base di asta con un netto danno nei confronti del Comune.**

Per quanto sopra, attraverso le procedure adottate, il Comune di Tropea ha ...*omissis*...

Per completezza del quadro, si soggiunge che nonostante il suddetto affidamento, con Determina nr. ...*omissis*..., **evidenziava che vi era la necessità di lavori extracontratto non meglio definiti, per la ulteriore somma di €**...*omissis*... **iva inclusa, al fine di eliminare insidie e problematiche di varia natura alla rete fognaria, rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di scongiurare il pericolo alla pubblica e privata incolumità nonché problematiche igienico sanitarie e tutela di inquinamento; in pratica per lavori generici già previsti all'art.2 del capitolato di appalto.**

7.2. ...*omissis*...

Tra gli affidamenti del Comune di Tropea emerge che quello relativo al Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primarie AA.SS. ...*omissis*... a partire dall'anno ...*omissis*... proprio della società ...*omissis*...

La ditta si è aggiudicata il servizio in questione, ...*omissis*..., presieduta dal ...*omissis*..., atteso che lo stesso organismo all'esito della preliminare attività di controllo della documentazione prodotta dalle suddette imprese con verbale di gara nr. ...*omissis*... aggiudicava il servizio alla ...*omissis*... in quanto, a suo giudizio, aveva presentato un'offerta tecnica superiore rispetto a quella della ...*omissis*..., nonostante l'altra concorrente - la Società ...*omissis*... con lunga esperienza nel settore - avesse presentato una migliore offerta economica e quindi più conveniente per il Comune.

Nel decreto di ...*omissis*...

Occorre evidenziare che ...*omissis*...

Relativamente alla ditta in questione, ...*omissis*...

Con nota acquisita al Prot. dell'Ente n. ...*omissis*..., **la Prefettura di Vibo Valentia Comunicava l'emissione di informazione antimafia interdittiva nei confronti della** ...*omissis*...

7.3. Appalti relativi alla manutenzione stradale alle imprese riconducibili a ...*omissis*...

Notevoli sono i ...*omissis*...

8) ...omissis...

Con determina nr. ...*omissis*... , nominava quale custode del cimitero di Tropea il dipendente comunale ...*omissis*..., a quel momento avente il ruolo di ...*omissis*...

Da quel momento ...*omissis*...

Le estumulazioni abusive – accertate dall'attività di indagine esperita da ...*omissis*... e compendiate in una informativa di reato che ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal ...*omissis*... nei confronti dello stesso ...*omissis*... – sono state finalizzate a favorire la realizzazione di loculi destinati ai defunti riferibili a ...*omissis*...
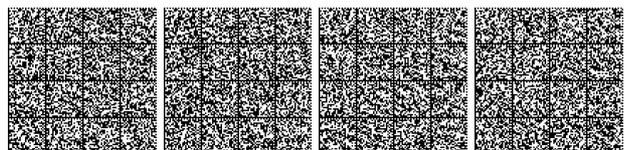
Deve riferirsi circa il ...*omissis*...

9) ...omissis...

La Commissione d'indagine, nell'esaminare l'attività dell'amministrazione comunale nel settore dell'urbanistica, ha potuto constatare alcuni fatti che, a proprio parere, hanno favorito o interessato ...*omissis*... .

In particolare, nel settore in questione ...*omissis*... l'attività posta in essere dagli uffici comunali per il contrasto e la repressione di alcuni abusi edilizi posti in essere dai soggetti titolari del ...*omissis*...

Il titolare ...*omissis*... ed è ...*omissis*...

In data ...*omissis*....

Nella nota ...*omissis*...

In data ...*omissis*..., l'Ufficio tecnico emetteva diffida unicamente afferente alla demolizione ad una canna fumaria che andava ad interessare la facciata dell'attività commerciale, da espletare entro e non oltre 5 gg. dalla notifica ...*omissis*... ed in caso di inosservanza, sarebbero stati emananti provvedimenti repressivi previsti con successiva comunicazione ad altri enti preposti.

All'intimazione non veniva dato seguito tantomeno veniva emanato alcun provvedimento repressivo, nonostante il periodo imposto dall'Ente aveva avuto termine in data ...*omissis*....

Soltanto in data ...*omissis*... veniva emanata Ordinanza di demolizione e messa in ripristino a firma del ...*omissis*..., nella quale quest'ultimo intimava al titolare, entro ulteriori cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza (notificata in data ...*omissis*... al titolare), di procedere unicamente alla demolizione e messa in pristino di un tubo indicato in atti come fuoriuscita forzata dei fumi prodotti nei locali adibiti a cucina, nonostante nell'esposto fossero più abusi indicati ricadenti su suolo pubblico di proprietà dell'Ente.

In relazione a quanto emerso dagli accertamenti esperiti, ...*omissis*....

10) ...omissis...

Nel comune di Tropea, assegnatario di un immobile di edilizia pubblica sito in viale Stazione, identificato catastalmente al foglio di ...*omissis*....

Occupanti l'immobile anzidetto sono risultati essere, alla luce degli atti acquisiti, ...*omissis*....

In data ...*omissis*..., coadiuvato da personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tropea nella persona del ...*omissis*..., riscontravano che i predetti occupanti avevano posto in essere diversi abusi all'interno dell'alloggio di residenza pubblica, effettuando la realizzazione di opere urbanistiche prive di atto autorizzativo da parte degli Enti titolati.

In data ...*omissis*..., con ordinanza nr. ...*omissis*..., l'Ufficio tecnico accertatore, intimava – notificando l'ordinanza in data ...*omissis*... - ai ...*omissis*... occupanti dell'alloggio in narrazione, la demolizione e messa in pristino delle opere abusive realizzate.

In data ...*omissis*..., l'ATERP di Vibo Valentia proprietaria, inviava comunicazione ai ...*omissis*..., diffidandoli a lasciare l'alloggio entro quindici giorni dalla ricezione della missiva, la cui scadenza avveniva in data ...*omissis*..., lasciando i locali privi di persone e cose.

Contestualmente nella stessa data, chiedeva al Sindaco di Tropea l'emissione di provvedimento di decadenza dell'assegnazione nei confronti di ...*omissis*..., già in atti richiamato.

In data ...*omissis*..., il Sindaco di Tropea emetteva ordinanza nr. ...*omissis*..., afferente alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio in parola a carico di ...*omissis*....

Tuttavia ...*omissis*... .

In data ...*omissis*..., il ...*omissis*..., coadiuvato da personale dell'Arma Carabinieri, rinnovava il sopralluogo presso l'abitazione occupata dai coniugi ...*omissis*... ed alla presenza di questi ultimi - inottemperanti a quanto disposto dall'ATERP di lasciare l'unità abitativa entro il ...*omissis*... - riscontrava la mancata ottemperanza della demolizione e messa in pristino dei lavori urbanistici realizzati privi di atto autorizzativo. Il tecnico riscontrato ciò intimava ulteriori 90 gg. per l'esecuzione, rinotificando all'assegnatario ...*omissis*... la procedura di demolizione.

In relazione ai fatti sopraesposti, l'ordinanza nr. ...*omissis*... citata emessa nei confronti di ...*omissis*... vi era che: "in caso di inottemperanza si procedeva senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali del caso". ...*omissis*...

Altresì nonostante era già stato ordinato nel ...*omissis*... la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ed il contestuale obbligo di abbandonare l'immobile, ...*omissis*...

Quanto sopra rassegnato ...*omissis*...

Alla luce di quanto sopra, in sede di audizione davanti alla Commissione di Indagine del ...*omissis*..., in data ...*omissis*..., veniva espressamente richiesto all'interessato di riferire in ordine ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione avverso l'inottemperanza ai provvedimenti emessi nei confronti di ...*omissis*... riferiva che l'esecuzione materiale dello sfratto è stata sospesa poiché pendente giudizio amministrativo, di cui si riservava di fornire la documentazione.

...*omissis*...

Atteso che, tuttavia, una eventuale pendenza di ricorso giurisdizionale in alcun modo avrebbe dovuto impedire al Comune di emettere idonee sanzioni rispetto alle condotte tenute da ...*omissis*..., nel corso del pomeriggio della stessa giornata del ...*omissis*... il Comune di Tropea emetteva un ordinanza di ingiunzione di pagamento per la somma di ...*omissis*..., ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis D.P.R. 380/2001, tenuto conto che già in data ...*omissis*... era stata riscontrata l'inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione.

Appare, in conclusione, del tutto evidente che l'adozione della predetta ordinanza, avvenuta subito dopo che la circostanza è stata sollevata ...*omissis*...,
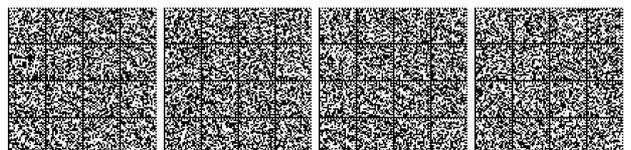
11) CONCLUSIONI

Nel complesso, gli accertamenti svolti hanno posto in luce alterazioni e compromissioni dell'azione amministrativa con riferimento a molteplici settori di intervento che si sono in gran parte tradotti a vantaggio di soggetti collegati a vario titolo, direttamente o indirettamente, con i sodalizi criminali egemoni nell'area.

Le risultanze ispettive di supposto condizionamento e/o di collegamento di taluni amministratori e di alcuni dipendenti con la criminalità organizzata locale, così come delineati dalla commissione di accesso, forniscono univoci, concreti e rilevanti elementi di collegamento diretto e/o indiretto dei componenti degli organi elettivi con la locale criminalità organizzata anche con riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, che ha ridisegnato l'art. 143 del D.lgs. 267/2000.

Sappiamo bene che la ratio della normativa (l'art. 143 del d. lgs. n. 267/2000) che permette di sciogliere un ente locale fa riferimento a fatti che non assumono alcuna rilevanza penale ma sono ugualmente significativi di rapporti e di un modus operandi che un pubblico amministratore non può permettersi poiché denotano una "situazione di condizionamento dell'ente locale da parte della criminalità resa evidente da elementi "concreti, univoci e rilevanti".

In altre parole, "l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni)" può desumersi anche quando "il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione".

La norma di cui all'art. 143 consente l'adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza".

Gli approfondimenti eseguiti hanno consentito di rilevare come alcune imprese affidatarie di servizi da parte del Comune di Tropea avessero legami con l'area della criminalità organizzata, direttamente o indirettamente.

Gli amministratori dell'Ente non hanno mai inteso porre alcun intervento per correggere tale modalità di affidamento delle opere pubbliche, vieppiù inappropriata proprio nel critico contesto ambientale del territorio di Tropea, e a maggior ragione in un settore in cui il Sindaco ha espressamente ammesso di intervenire direttamente.

In tal senso, sarebbe stata la normale conseguenza dell'attenzione al tema favorire, implementare al massimo le procedure di evidenza pubblica valorizzando la competizione tra i soggetti economici, anziché procedere, pressoché sempre, ad affidamenti diretti mediante contrattazione con un unico operatore economico.

Occorre ribadire, quindi, che la pratica degli uffici, per quanto apparentemente corretta, non può ritenersi tale per gli effetti sostanziali prodottisi, ossia rapporti costanti con soggetti economici
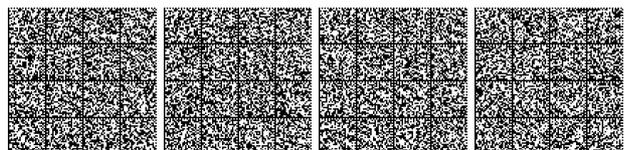
controindicati a diverso livello, oltre a non aver stimolato quella sana concorrenza che avrebbe potuto anche comportare risparmi di spesa per la finanza pubblica.

Quanto ai contenuti del provvedimento dissolutorio, la giurisprudenza ha ribadito il principio – che ormai può considerarsi pacifico – secondo cui «[...] l'Amministrazione procedente non era tenuta a operare un bilanciamento con eventuali circostanze favorevoli, derivanti da azioni positive di contrasto di riscontrate illegittimità, diffusamente illustrate dai ricorrenti (cfr., in argomento, Tar Lazio, Roma, sez. I, 3 aprile 2018, n. 3675, che ha rilevato come "Il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale ex art.143 T.U.E.L. non richiede alcun giudizio di bilanciamento di circostanze favorevoli e non favorevoli, alla stregua di quanto avviene nel procedimento penale, dato che l'azione amministrativa deve essere sempre ispirata ai principi di legalità e di buon andamento ed è, in quanto tale, attività doverosa che in nessun caso può essere invocata come esimente di condotte parallele che a tali principi non sono conformi")» (T.A.R. Lazio, Sezione Prima, 10 giugno 2021, n. 6953).

In senso conforme il Consiglio di Stato ha rilevato che «Neppure può esigersi, [...], che il giudizio di permeabilità dell'ente al condizionamento esterno passi attraverso il bilanciamento dei "meriti" e dei "demeriti" ascrivibile alla gestione pubblica, in quanto l'eventuale allegazione di ".. provvedimenti utilmente adottati dall'amministrazione comunale [...] non dimostra che l'inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l'insorgere di un condizionamento o di un collegamento mafioso".

D'altra parte, "..il condizionamento o il collegamento mafioso dell'ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell'intera attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l'adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l'intera collettività, secondo una logica compromissoria, "distributiva", "popolare", frutto di una collusione tra politica e mafia" (Cons. Stato, sez. III, n. 4727/2018)» (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 7 aprile 2021, n. 2793).

Orbene, tanto premesso, si ritiene che all'esito dell'attività di accertamento e di indagine svolta dalla Commissione d'indagine presso l'Amministrazione Comunale di TROPEA, si siano riscontrati elementi concreti e univocamente rilevanti che raggiungano un grado di significatività tale da poter giustificare adeguatamente l'applicazione della misura dissolutoria degli organi elettivi del Comune di TROPEA prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di ripristinare la legalità ed evitare le ulteriori alterazioni del processo di formazione della determinazione libera di quegli organi elettivi, che allo stato pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione.

Tanto si sottopone anche in considerazione delle conformi valutazioni espresse in merito nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del ...*omissis*...

In quella sede, infatti, ...*omissis*..., nondimeno, in ragione dei fatti accertati, hanno condiviso la proposta di misura dissolutoria.

Al contempo, si sottopone alla valutazione del Signor Ministro dell'Interno l'ipotesi di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di:
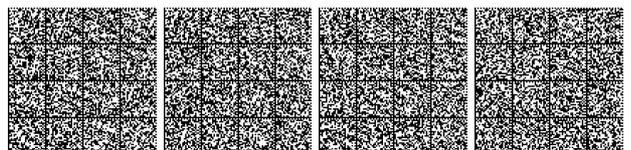
- ...omissis...

- *...omissis...*

Con separata corrispondenza, secondo le modalità di cui alla nota n. *...omissis...* del Gabinetto del Signor Ministro dell'Interno, sarà trasmessa copia della relazione della Commissione d'Indagine con i relativi allegati.

IL PREFETTO
Grieco

24A02680

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2024.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, a favore di:

Beccari	S.E.	Luca
Cantini	amb.	Giampaolo
Carlés	amb.	Roberto Manuel
Lonfernini	S.E.	Teodoro
Ronca	amb.	Stefano
Zenari	cardinale	Mario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2024

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

24A02675
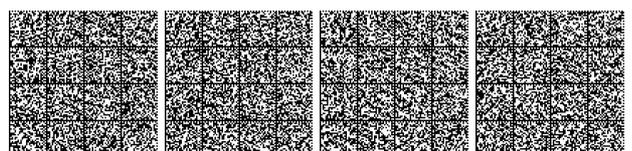
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2024.

Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Angeloni	amb.	Enzo
Berro Amadei	sig.ra	Isabelle
Berti	sig.ra	Maria Luisa
Ciavatta	sig.	Manuel
Falconeri	sig.	Vittorio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2024

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

24A02676

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2024.

Conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alakbarov sig. Anar;

Alliata di Montereale sig. Giorgio;

Alzayani sig. Khalid Rashid Shaikh Abdulrahman;

Calleja Crespo sig. Daniel;

El Molla sig. Tarek;

López Pina sig. Antonio;

Marranzini Perez sig. Celso;

Moselhi sig. Ali El Sayed;

Qureshi sig. Waseem Ahmad;

Russell Lord Simon Gordon Jared.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2024

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

24A02677
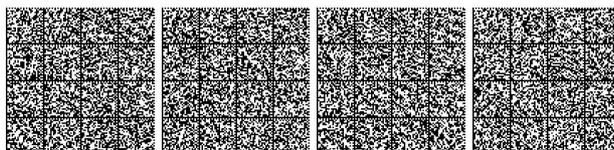
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2024.

Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alessi sig. Dario;

Antenucci sig.ra Marie-Louise;

Badawi sig.ra Zeinab;

Belluzzo sig. Alessandro;

Cervellin padre Sante Mario;

Chierici sig. Filippo;

Cogorno Alvarez sig. Felipe;

Cuniberti sig. Gianaurelio;

Diadiura sig. Mycola;

Estorick sig. Michael Jacob;

Gatti ten. Gabriele;

Giordano sig.ra Germana;

Giordano Sesia sig. Enrico;

Giovagnoli ten.col. Francesco;

Gónzales Martín sig. Vicente;

Gordieiev sig. Viktor;

Granata sig.ra Francesca;

Green sig. Joshua Booth;

Kamal Chaoui sig.ra Lamia;

Kemp sig. Martin John;

Leona sig. Marco;

Licini padre Giorgio;

Maggiotto sig. Angelo;

Molinari sig.ra Susan;

Piantadosi sig. Luigi;

Ruggero Laurino sig.ra Mirian Viviana;

Salicioni sig.ra Ilaria;

Sălişteanu Cristea sig.ra Oana;

Vargas Lleras sig. José Antonio;

Visintin sig. Arnaldo;

Zagaia sig. Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2024

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

24A02678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2024.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Acuña sig.ra Maria Soledad;

Akgün sig. Suat;

Alè sig.ra Elisabetta Rachele Ester;

Amaru sig. Ricardo;

Barbaranelli sig. Marco;

Bavaresco sig. Matteo;

Bellanca III sig. James Vincent;
Bialosky Colangelo sig.ra Carol Ann;
Biazzi sig. Graziano;
BİLİYUL sig. BAHADİR;
Biordi sig. Gian Franco;
Bojadjiev sig. Marjan;
Bolzetta sig. Fabio;
Borza sig. Giovanni Domenico;
Bovolenta sig.ra Paola;
Braun sig.ra Emily;
Brophy sig. Eoin Francis;
Cairo sig.ra Paola;
Calautti sig.ra Lucy;
Camisani Calzolari sig. Marco;
Capra sig.ra Lucia;
Casha sig. Anthony;
Castiglioni sig. Ángel Jorge;
Cervini sig.ra Simonetta Maria Chiara Francesca;
Çitaku sig. Gazmend;
Conde Galindo sig.ra Patricia;
Contini sig. Victor John;
Contreras Czech sig.ra Lilian;
Cusmano sig.ra Lucia;
D’Ambrosio sig. Luigi;
David sig. Wolfgang;
De Gamboa sig. Rafael;
Dellagostin sig. Odir Antonio;
Di Ruggiero sig. Vittorio Alberto;
Diop sig.ra Marie;
Drago sig. Valeriano;
Durand Marinosci sig.ra Antonella;
Falcone sig. Carlo;
Farina sig.ra Costanza;
Felici sig.ra Cristina;
Ferreira sig. Leonídio Paulo;
Ferretti Jung Júnior sig. Milton;
Frankl sig. Paolo;
Fulco sig.ra Giuseppina Maria;
Gacaferi sig. Naim;
Galati sig.ra Maria Grazia;
Gezer sig.ra Nazan;
Gheduzzi sig. Ulisse;
Ghia sig. Vittorio;
Giammartini sig.ra Rossana;
Gonzalez sig.ra Maria Consuelo;
Gothard sig. David Victor;
Grendene sig. Michele;
Guerra sig. Paul;
Heller sig.ra Sarah Kim-Yenahn;
Horncastle sig. James Anthony;
Iovenitti sig.ra Lia;
Jijava sig.ra Maia;
Johnsrud sig.ra Bente;
Kamcev sig. Laze;
Kapparova sig.ra Gauhar;
Khan sig. Ali Haider;
Kong sig. Hemin;
Kortajarena Redruello sig. Jon;
Kurmangaliyeva sig.ra Aizhan;
Laruccia sig.ra Estermaria;
Leonardi sig. Andrea;
Leta sig. Fortunato Fernando;
Libertini sig.ra Rosangela;
Lin sig.ra Linda;
Ling sig.ra Min;
Luk sig. Ka-Luen Tony;
Luongo sig. Domenico;
Manolev sig. Andrej;
Morales Berríos sig.ra Mariliana;
Marsh sig.ra Georgia K.;
Masedu Padre Nicola;
Micallef sig. Marco;
Micheli sig.ra Francesca;
Mingozzi sig. Alex;
Morales Maure sig.ra Luisa Mabel;
Morelli sig. Francesco;
Mushtaq sig. Chaudhry Faisal;
Nikitenko sig.ra Nathalie;
Noto La Diega sig. Marco;
Öcal sig. Baha Cemil;
Odone sig.ra Anna;
Omay sig. Emre;
Padrevita sig. Juan Pablo;
Palazzo sig. Mariano Pablo Aldo;
Perini sig. Marco;
Perrucci sig. Giuseppe;
Peters sig.ra Laura J.J.;
Plish sig. Bogdan;
Quadraccia sig.ra Gabriella;
Rana sig. Muhammad Rafique;
Rho sig.ra Giuliana Marina Emma;
Richardson sig. James;
Roncati sig. Cristian Lucas;
Rossi sig.ra Lucia Clelia;
Ruggiero sig. Maurice Paulo;
Sansica sig. Raúl David;
Sapio sig. Matteo;
Scalisi sig. Giacomo;
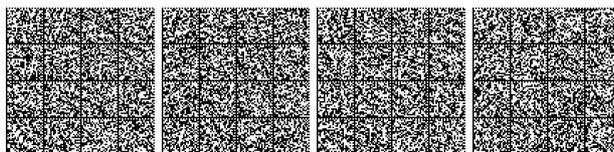
Scavone Rivas sig. Oscar Vicente;

Scerri sig.ra Loredana;

Shukakidze sig. Berika;

Smakov sig. Batyrzhan;

Sodi Ambrosi sig. Juan Bosco;

Spedicato sig. Vincenzo Antonio;

Sulis sig. Doriano;

Tarantola sig.ra Ornella;

Tarkan sig. Ahmet Can;

Tedone sig. Nicola;

Tola sig. Mithat;

Tomat sig. Stefano;

Tosi sig. Louis Ernest;

Totraku sig.ra Lauresha;

Trifoni sig. Eduardo;

Ulaşoğlu sig.ra Ferda;

Utale sig.ra Roxana;

Vignali sig. Marco;

Vitale sig. Salvatore;

Woo Ka Wah sig. Thomas;

Yücesan Cendey sig.ra Eren;

Zonzini sig. Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2024

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

24A02679

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 maggio 2024.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie ed in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime
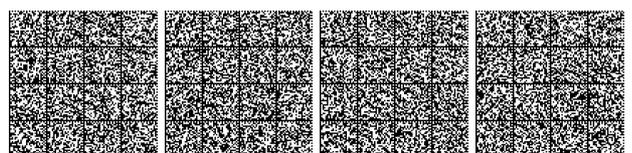
parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previo parere del Gruppo di lavoro permanente;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489243, recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite, indicate nel presente dispositivo, nel registro nazionale e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi avanzate a questo Ministero;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta dell'11 aprile 2024;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) per la categoria dei vitigni ad uve da tavola, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
A06	Ardfortythree
A07	Navsel 4
A08	Navsel 6
A09	Navsel 20
A10	Navsel 21
A11	Sheegene 25
A12	Ardthirtysix

Art. 2.

1. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui all'art. 1, è consultabile alla pagina web https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varieta-di-vite/

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

24A02608

DECRETO 23 maggio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nell'annualità 2023 nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2023, n. 38»;

Vista il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che modifica il citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, estendendo l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024, recante «Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
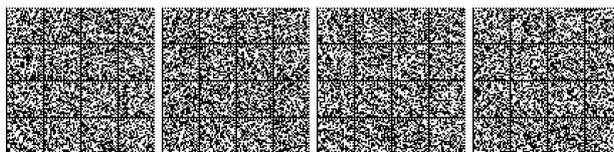
nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché dei danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione C/2023/1598 *final* della Commissione, recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativamente al decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024, rubricato al n. SA. 112747;

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria (Deliberazione della giunta regionale n. 625 del 30 aprile 2024), di evento eccezionale a causa dell'evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nell'annualità 2023 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia così come elencate nell'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto della proposta di declaratoria» per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che l'evento eccezionale citato è ancora attualmente in corso nelle aree delimitate dalla suddetta delibera regionale;

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*»*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi a partire dall'anno 2023 ed ancora attualmente in corso nelle sotto indicate aree del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per i danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Comune di Lignano Sabbiadoro aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Marano Lagunare aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Aquileia aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Grado aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Terzo di Aquileia aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di San Giorgio di Nogaro aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Torviscosa aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Carlino aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Precenicco aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Latisana aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Palazzolo dello Stella aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Muzzana del Turgnano aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Staranzano fascia marittima antistante al territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Monfalcone fascia marittima antistante al territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Duino-Aurisina fascia marittima antistante al territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Trieste fascia marittima antistante al territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune di Muggia fascia marittima antistante al territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 23 maggio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A02705
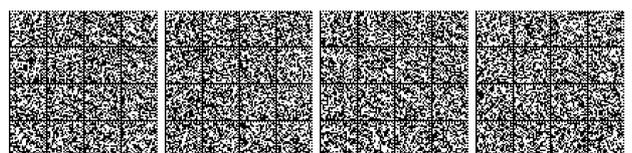
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «NUSHU R» nell'ambito del programma EUROSTARS 3 CoD 2 Call 2022. (Decreto n. 4757/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «pro-

cedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 7845 del 12 giugno 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *partnership* europea Innovative SMEs, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Tenuto conto che tali progetti internazionali, ai sensi della vigente normativa di riferimento possono trovare, quale ulteriore strumento di supporto finanziario per la loro realizzazione, anche nelle disponibilità di fonte comunitaria del conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il d.d. prot. n. 3968 in data 21 marzo 2024, con il quale si è provveduto alla individuazione e utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul cc speciale IGRUE n. 6319 a favore dei partecipanti italiani nei progetti di ricerca e innovazione selezionati nell'ambito di appositi bandi gestiti dalle *partnership* europee previste dal programma quadro europeo *Horizon Europe* e ad altre iniziative dei programmi quadro europei;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *partnership* europea Innovative SMEs con scadenza il 24 marzo 2022, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 92 del 10 giugno 2022;

Vista la fase finale della *Funding synchronization* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Nushu R - *Wearable technology for at home rehabilitation*», avente come obiettivo quello di portare sul mercato un sistema indossabile di riabilitazione a casa per i sopravvissuti da un ictus. Il sistema si basa su scarpe intelligenti integrate con sensori che forniscono *feedback* ai pazienti. I dati raccolti vengono processati da algoritmo IA per valutare lo schema della camminata durante le attività quotidiane, e con un costo complessivo pari a euro 587.200,00;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Nushu R» figurano i seguenti proponenti italiani:

Deep Blue S.r.l.;

European Brain Research Institute (EBRI) «Rita Levi-Montalcini»

Vista la procura notarile rep. n. 978 in data 17 ottobre 2022 a firma dell'avv. Vincenzo Lino notaio in Civitavecchia, con la quale il dott. Libero Massimo Candreva direttore generale e legale rappresentante della *European Brain Research Institute* (EBRI) «Rita Levi-Montalcini», conferisce procura al legale rappresentante della *Deep Blue* S.r.l. in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «Nushu R»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Vista l'istruttoria relativa alla fase *ex-ante* da parte dell'Istituto convenzionato Agenzia Invitalia S.p.a. acquisita in data prot. MUR n. 13094 in data 9 dicembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «Nushu R» per un contributo complessivo pari ad euro 230.410,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Nushu R» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2022 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 230.410,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1435

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A02681

DECRETO 2 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PLATINT» nell'ambito del programma EUROSTARS 3 CoD 2 Call 2022. (Decreto n. 4758/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle Missioni e Programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'Esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 06 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale.

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 7845 del 12 giugno 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership* europea innovative SMEs, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Tenuto conto che tali progetti internazionali, ai sensi della vigente normativa di riferimento possono trovare, quale ulteriore strumento di supporto finanziario per la loro realizzazione, anche nelle disponibilità di fonte comunitaria del Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il d.d. prot. n. 3968, in data 21 marzo 2024, con il quale si è provveduto alla individuazione e utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul cc speciale IGRUE n. 6319 a favore dei partecipanti italiani nei progetti di ricerca e innovazione selezionati nell'ambito di appositi bandi gestiti dalle *Partnership* europee previste dal programma quadro europeo *Horizon Europe* e ad altre iniziative dei programmi quadro europei;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea innovative SMEs con scadenza il 24 marzo 2022, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 92 del 10 giugno 2022;

Vista la fase finale della *Funding synchronization* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «PlatInt - *Close equipment for PLATing of INTeriors*», avente come obiettivo quello di sviluppare un impianto di elettrodeposizione interna ad alto spesso chiuso, flessibile e con un alto livello di automazione. Ciò permette di ridurre significativamente il volume di soluzione usata e le emissioni. L'estrema flessibilità influisce sulla varietà di tipologie di depositi e sulle dimensioni dei componenti, e con un costo complessivo pari a euro 498.663,00;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PlatInt» figura il seguente proponente italiano: Benoni S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «PlatInt»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Vista l'istruttoria relativa alla fase *ex ante* da parte dell'istituto convenzionato Agenzia Invitalia S.p.a. acquisita in data prot. MUR n. 13093 in data 9 dicembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «PlatInt» per un contributo complessivo pari ad euro 249.331,50;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «PlatInt» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° ottobre 2022 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 249.331,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla

relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1434

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A02682

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 23 maggio 2024.

Giubileo 2025 - Intervento 159.p - «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Realizzazione Centro polivalente Rino di Vito» - Adozione della variante urbanistica puntuale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 al Piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola - Selva Nera» zone «O» Recupero urbanistico quale «Servizi pubblici». (Ordinanza n. 20).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del
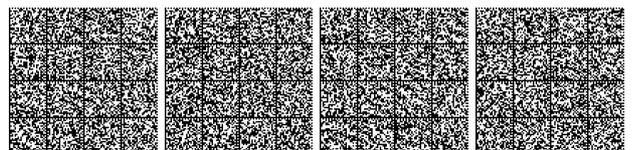
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, dispone che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

al comma 429, prevede che: «La società «Giubileo 2025» cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 registrato dai competenti organi di controllo il 23 giugno 2022 al n. 1656 di costituzione della società «Giubileo 2025» e di approvazione del relativo Statuto;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni convertito con modificazioni con legge 29 giugno 2022, n. 79, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 predisposta dal Commissario straordinario;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023 che ha approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato») di cui ai seguenti allegati:

a) Allegato 1, recante «Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025»;

b) Allegato 2, riguardante l'elenco degli interventi relativi alla misura M1C3, investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023, che dispone che «Le schede di cui all'Allegato 1 Le schede di cui all'Allegato 1 individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420, dell'articolo 1, della legge n. 234, del 2021, e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. Le schede di cui all'Allegato 1 riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione pro-

ponente, ai soggetti attuatori, e, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché, ove dovuta, l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società «Giubileo 2025» [*omissis*];
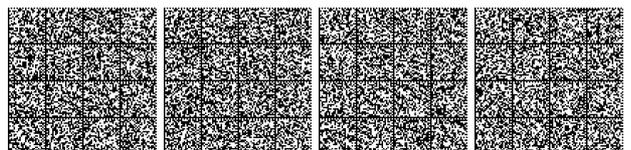
il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023, che dispone che «Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea»;

l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023, che dispone quanto segue:

Il Commissario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'articolo 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'articolo 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021;

c) è componente della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021;

d) esercita i poteri di cui all'articolo 1, commi 437, 438, e 439, della citata legge n. 234 del 2021, per le ipotesi in cui ravvisi la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero il ritardo, l'inerzia o una difformità nell'esecuzione dei progetti del programma di cui all'articolo 2, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale;

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021.

f) fornisce alla società Giubileo 2025 le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021.

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024 recante l'integrazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto Accoglienza;

Visti, altresì:

il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'articolo 9;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di assemblea capitolina n. 8 del 07 marzo 2013 e e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale, approvato con deliberazione di Giunta capitolina n. 306 del 7 dicembre 2021 e e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le norme tecniche di attuazione (NTA);

la direttiva di giunta capitolina in materia di contratti e appalti n. RC/1287 del 20 gennaio 2015;

la deliberazione n. 160 dell'11 maggio 2023 con la quale la giunta capitolina ha approvato la convenzione per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025, in merito all'attuazione del programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, rimodulato dall'ordinanza del Commissario straordinario di Governo n. 7 del 30 marzo 2023, per i quali Roma Capitale era chiamata a svolgere il ruolo di «Soggetto attuatore» di n. 25 interventi;

la deliberazione n. 286 del 3 agosto 2023 con la quale la Giunta capitolina ha approvato l'estensione della convenzione per la disciplina del ruolo di Stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025.

Considerato che:

tra le opere previste nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8 giugno 2023, recante «Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025», è stato approvato, tra gli interventi identificati come essenziali, l'intervento n. 159 «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Un'opera in ciascun Municipio», CUP J89J22002940001, finanziamento previsto euro 15.000.000,00, rispetto al
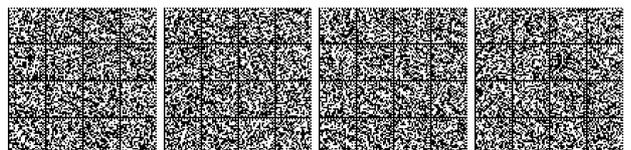
quale Roma Capitale, nella propria articolazione in quindici municipi, svolge le funzioni di soggetto proponente ed attuatore, mentre società Giubileo 2025 S.p.a. assolve alla funzione di stazione appaltante;

l'intervento si sostanzia nella realizzazione di un'opera da realizzarsi in ciascun Municipio, fino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a 15 milioni di euro, un milione a Municipio, mediante l'esecuzione di interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria di edifici, aree verdi già esistenti o da realizzare *ex novo*, purché anch'esse recanti una valenza descrittivo identitaria dei luoghi in cui gli stessi compendi si collocano;

per il Municipio XIV di Roma capitale (di seguito «Municipio») è stato selezionato l'intervento di «Realizzazione Centro polivalente Rino Di Vito», inserito nel piano investimenti 2023-2025 con PT20230826 con deliberazione di assemblea capitolina n. 141 del 31 luglio 2023, per un importo articolato sulle tre annualità pari a euro 1.000.000,00, che ha acquisito nuova numerazione, 159 p, e nuovo CUP, J85B22000900005, in esito all'ordinanza commissariale n. 25/2023, rep. n. 2023/0000025, prot. RM/2023/0003334, dell'8 novembre 2023 di rimodulazione e suddivisione dell'ID 159 in quindici interventi municipali;

il progetto di fattibilità tecnico - economica per la «Realizzazione Centro polivalente Rino Di Vito», già approvato con deliberazione di giunta del municipio n. 6 del 14 aprile 2022, prevede la demolizione e la ricostruzione del Centro polivalente esistente al fine di realizzare un nuovo edificio polifunzionale con area verde attrezzata destinato all'uso pubblico;

l'immobile preesistente ricade in un'area di proprietà di Roma capitale, censita presso il nuovo catasto terreni al foglio 181, particella 19, sezione D, corrispondente alla matricola IBU 9009, non gravata da usi civici, di superficie pari a 1.697,39 mq, in località Palmarola, lungo via Casal Del Marmo, con ingressi pedonali su Largo Codogno, 2, e su via Casal Del Marmo, confinante a nord e a est con proprietà private, a sud con via di Casal Del Marmo, a ovest con via della Palmarola Nuova, a sud-ovest con altro immobile di Roma Capitale (area esclusa dalla progettazione), non censita tra le aree del P.A.I.;

nel vigente piano regolatore generale del Comune di Roma, nell'elaborato prescrittivo «Sistemi e regole 1:10.000», il compendio immobiliare è individuato nella componente del «Sistema insediativo - Città della trasformazione - Ambiti a pianificazione particolareggiata definita art. 62», zona territoriale omogenea «O»;

nel piano particolareggiato di esecuzione del previgente P.R.G. denominato ZO 10 Palmarola - Selva Nera, attualmente decaduto, pur se in conservazione, il compendio immobiliare è individuato in zona di «conservazione/completamento/nuova edificazione»;

per tali aree, le norme tecniche permettono la realizzazione di tutti gli interventi edilizi e la realizzazione di destinazioni d'uso private;

l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche e ne consegue che l'utilizzo pubblico è vincolato al preventivo conseguimento della variante puntuale, pertanto, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, l'approvazione del progetto definitivo costituisce adozione della variante al piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola - Selva Nera» zone «O» recupero urbanistico quale «Servizi pubblici»;

con prot. del municipio n. CT/0105361 del 6 settembre 2023 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma semplificata ed in modalità asincrona *ex* art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, acquisito con prott. municipali nn. CT/50008 del 18 aprile 2023, CT/115661 del 29 settembre 2023, redatto dal progettista esterno incaricato dal Municipio con determinazione dirigenziale CT/2284 del 12 dicembre 2022;

con determinazione dirigenziale rep. CT/2201 del 16 ottobre 2023 è stata conclusa la conferenza dei servizi decisoria con esito favorevole, dopo aver ricevuto i pareri favorevoli degli organi convocati;

con determinazione dirigenziale rep. NA/70/2024, prot. NA/3043/2024 del 9 febbraio 2024, il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma capitale - Ufficio valutazione ambientale strategica (VAS) - ha escluso la variante urbanistica relativa ai «Lavori di nuova realizzazione, tramite demolizione e ricostruzione del Centro polivalente Rino Di Vito sito in Roma, Largo Codogno, n. 2 - Municipio Roma XIV» dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 152/2006;

con provvedimento n. G02653 dell'8 marzo 2024, proposta n. 8173 del 27 febbraio2024, la Regione Lazio ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R. n. 2649/99, per i «Lavori di nuova realizzazione, tramite demolizione e ricostruzione del Centro polivalente Rino Di Vito sito in Roma, Largo Codogno, n. 2 - Municipio Roma XIV»;

il progetto definitivo è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con verbale prot. Municipio n. CT/41643 del 20 marzo 2024, e validato con successivo verbale di validazione prot. Municipio n. CT/41650 del 20 marzo 2024;

in data 21 marzo 2024 con prot. 0042137 il Municipio Roma XIV ha avviato l'*iter* approvativo di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e trasmesso gli atti al Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica in quanto, a seguito di definitiva efficacia della variante il piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola - Selva Nera» zone «O» Recupero urbanistico dovrà recepire la variante individuando il compendio quale «Servizi pubblici» con valore di conoscenza e di indirizzo;
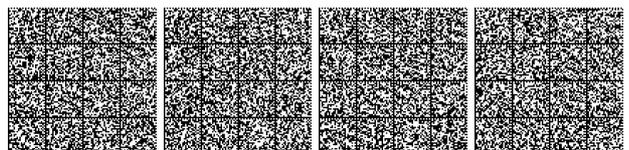
il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati:

N	Fase	Codice	Progressivo	Disciplina	Titolo
Elaborati generali					
	PDEF	ElE	1	Gen	Elenco Elaborati
Progetto preliminare					
	PPRE	Arc	1	Arc	Relazione archeologica preliminare
	PPRE	Arc	2	Arc	Elaborato allegato alla relazione archeologica
PROGETTO DEFINITIVO					
3	PDEF	ReG	1	Gen	Relazione generale
4	PDEF	RPA	1	Gen	Rapporto preliminare ambientale
5	PDEF	Geo	1	Geol	Relazione geologica geotecnica e sismica
6	PDEF	GeI	1	Geol	Relazione idrologica e idraulica
7	PDEF	Agr	1	Agro	Indagine vegetazionale
8	PDEF	ReT	1	Gen	Relazione tecnica delle opere architettoniche
	PDEF	ReT	2	Imp	Relazione tecnica impianti meccanici
	PDEF	ReT	3	Imp	Relazione tecnica rete idrica sanitaria
	PDEF	ReT	4	Imp	Relazione tecnica rete di scarico
9	PDEF	Ril	1	Gen	Planivolumetria generale dello stato di fatto
	PDEF	Ril	2	Gen	Planimetria generale dello stato di fatto
	PDEF	Ril	3	Gen	Sezioni profilo dello stato di fatto
10	PDEF	ElG	1a	Gen	Inquadramento territoriale
	PDEF	ElG	1b	Gen	Inquadramento territoriale

	PDEF	EIG	2	Gen	Pianta - Comparativa
	PDEF	EIG	3	Gen	Prospetti - Comparativa
	PDEF	EIG	4	Gen	Inquadramento urbanistico - zonizzazione
	PDEF	EIG	5	Gen	Planivolumetrico - Stato di Progetto
	PDEF	EIG	6	Gen	Pianta - Stato di Progetto
	PDEF	EIG	7	Gen	Prospetti - Stato di Progetto
	PDEF	EIG	8	Gen	Sezioni - Stato di Progetto
	PDEF	EIG	9	Gen	Viste - Stato di Progetto
11	PDEF	EIG	1	Str	Pianta delle fondazioni
	PDEF	EIG	2	Str	Pianta cordolo di fondazione
	PDEF	EIG	3	Str	Strutturale portale 1
	PDEF	EIG	4	Str	Strutturale portale 2
	PDEF	EIG	5	Str	Pareti piano terra
	PDEF	EIG	6	Str	Dettagli pareti piano terra
	PDEF	EIG	7	Str	Pianta connettori pareti
	PDEF	EIG	8	Str	Pianta copertura principale orditura primaria
	PDEF	EIG	9	Str	Pianta copertura principale orditura secondaria
	PDEF	EIG	10	Str	Pianta coperture secondarie
	PDEF	EIG	11	Str	Sezioni
12	PDEF	RS	1	Str	Relazione sulle strutture
13	PDEF	RCS	1	Str	Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
	PDEF	RCS	2	Str	Relazione di calcolo e fascicoli del calcolo di stabilità
	PDEF	RCS	3	Str	Piano di manutenzione della parte strutturale
	PDEF	RCS	4	Str	Configurazione deformate
	PDEF	RCS	5	Str	Diagrammi spettri di risposta
	PDEF	RCS	6	Str	Accettabilità dei risultati
	PDEF	RCS	7	Str	Rappresentazione grafica delle sollecitazioni
	PDEF	RCS	8	Str	Schemi strutturali posti alla base dei calcoli
14	PDEF	RCI	1	Imp	Relazione di calcolo degli impianti
15	PDEF	RRI	1	Gen	Relazione risoluzione interferenze
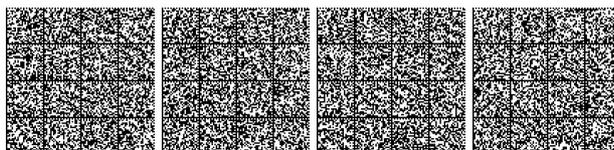
16	PDEF	RGM	1	Gen	Relazione sulla gestione delle materie
17	PDEF	DDP	1	Gen	Disciplinare descrittivo e prestazionale
18	PDEF	ElP	1	Gen	Elenco prezzi unitari
19	PDEF	AnP	1	Gen	Analisi dei nuovi prezzi
20	PDEF	CME	1	Gen	Computo metrico estimativo
21	PDEF	QuE	1	Gen	Quadro economico di progetto
22	PDEF	SIU	1	Gen	Studio di inserimento urbanistico e paesaggistico
23	PDEF	ScC	1	Gen	Schema di contratto
24	PDEF	CSA	1	Gen	Capitolato speciale di appalto
25	PDEF	Rco	1	Gen	Relazione progettazione coordinata
26	PDEF	PVF	1	Inc	Progettazione antincendio
27	PDEF	RCE	1	Imp	Relazione contenimento consumi - ex L. 10
28	PDEF	API	1	Sic	Aggiornamento delle prime indicazioni per il PSC
					Progetto esecutivo
29	PESE	Mdo	1	Gen	Stima incidenza della manodopera

Richiamati

la richiesta di parere all'avvocatura generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. RM/2024/315, in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con particolare riferimento, per quel che qui rileva, all'adozione delle necessarie disposizioni, anche derogatorie, per la realizzazione degli interventi inclusi nel Programma dettagliato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

il riscontro fornito dall'avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541.

Rilevato che:

il comma 62 dell'articolo 9 della legge regionale Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 prevede che «…Le varianti di cui al comma 61 siano adottate dall'assemblea capitolina […] garantendo idonei processi di partecipazione ed informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'albo pretorio di Roma capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.»;

la tempistica dettata dalle norme sopra richiamate per l'approvazione delle varianti urbanistiche non permette il rispetto dei termini di realizzazione dell'opera giubilare e occorre, pertanto, adottare ogni forma di accelerazione procedurale possibile, finalizzata a ridurre i termini di approvazione dei provvedimenti amministrativi necessari per avviare con rapidità i lavori.

Ritenuto

per quanto sopra rappresentato, in ragione della necessità e urgenza di ultimare nei tempi dovuti l'intervento 159.p «Realizzazione Centro polivalente Rino di Vito» nell'ambito dell'intervento n. 159 «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Un'opera in ciascun Municipio» (Giubileo 2025), inserito nel programma dettagliato approvato con il su richiamato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, è necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, al piano particolareggiato di Esecuzione del
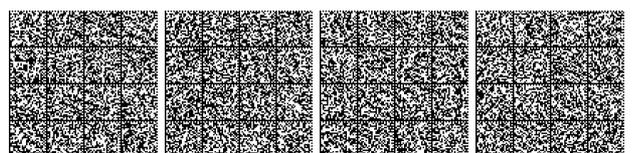
nucleo n. 10/o «Palmarola - Selva Nera» zone «O» Recupero urbanistico quale «Servizi pubblici», in deroga a quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera b del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata;*

Dispone:

1) con i poteri di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234, in deroga al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e alla legge Regione Lazio n. 19/2022, di prendere atto dell'approvazione del progetto definitivo (verificato in data 20 marzo 2024 prot. Municipio n. CT/41643 e validato in data 20 marzo 2024 come da prot. Municipio n. CT/41650) assunta in sede di Conferenza dei servizi, di cui alla già citata determinazione dirigenziale rep. n. CT/2201 del 16 ottobre 2023, adottata dal Municipio XIV di Roma Capitale, in adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 al piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola - Selva Nera» zone «O» Recupero urbanistico, per la realizzazione dei lavori di cui all'intervento 159.p «Realizzazione Centro polivalente Rino di Vito», inserito nel programma dettagliato approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, composto dagli elaborati suindicati;

2) ai fini della realizzazione integrale del progetto di cui al precedente punto 1, di adottare la variante urbanistica al piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola - Selva Nera» zone «O» Recupero urbanistico quale «Servizi pubblici»;

3) detta variante al piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola - Selva Nera» è corredata dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

elaborato 1 relazione tecnica urbanistica;

elaborato 2 stralcio catastale - Estratto di mappa catastale foglio 181 - Sezione D scala 1:2.000;

elaborato 3 stralcio P.R.G. vigente - Elaborati prescrittivi «Sistemi e regole» e «Rete ecologica» foglio 09 scala 1:10.000;

elaborato 4 stralcio strumento di attuazione del P.R.G. Zone «O» Recupero urbanistico P.P. di esecuzione del nucleo n. 10/O «Palmarola - Selva Nera» - Quadro di unione - Zonizzazione su base catastale scala 1:4.000;

elaborato 5 stralcio C.T.R.N. 2014 Carta tecnica regionale numerica scala 1:5.000 foglio 374 - Sezione 374050 - Elemento 374051;

4) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale gli uffici competenti provvederanno all'approvazione del progetto esecutivo;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera diventerà efficace a far data dalla definitiva approvazione della variante urbanistica ai sensi degli articoli 9, 10 e 19 del citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

6) la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, sulle quali, qualora presentate, si esprimeranno le valutazioni di accoglimento in sede di successiva approvazione della variante al piano particolareggiato di esecuzione del nucleo n. 10/o «Palmarola - Selva Nera» zone «O» Recupero urbanistico quale «Servizi pubblici»;

7) la trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successiv4e modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 23 maggio 2024

Il Commissario straordinario: GUALTIERI

AVVERTENZA:

I seguenti allegati: elaborato 1 relazione tecnica urbanistica; elaborato 2 stralcio catastale - Estratto di mappa catastale foglio 181 - Sezione D scala 1:2.000; elaborato 3 stralcio P.R.G. vigente - Elaborati prescrittivi «Sistemi e regole» e «Rete ecologica» foglio 09 scala 1:10.000; Elaborato 4 stralcio strumento di attuazione del P.R.G. Zone «O» Recupero urbanistico P.P. di esecuzione del nucleo n. 10/O «Palmarola - Selva Nera» - Quadro di unione - Zonizzazione su base catastale scala 1:4.000; Elaborato 5 stralcio C.T.R.N. 2014 carta tecnica regionale numerica scala 1:5.000 foglio 374 - Sezione 374050 - Elemento 374051; sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

24A02755
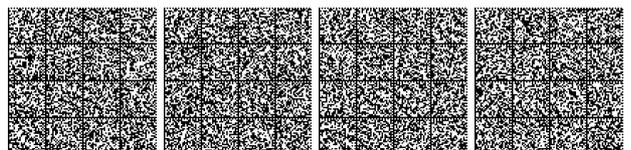
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Regiam», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 15/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visti il comunicato del 25 novembre 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata per la rimborsabilità di nuove confezioni per modifica del confezionamento primario» ed il comunicato del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata per la rimborsabilità di nuove confezioni riferite sia a variazioni del numero di unità posologica che a variazioni dei dosaggi di farmaci con numero di unità posologiche o dosaggi diversi da quelli dei farmaci già rimborsati», pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 161/2022 dell'11 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 205 del 2 settembre 2022, con la quale la società ELC Group SRO ha ottenuto

l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RAMIPRIL E BISOPROLOLO ELC (ramipril + bisoprololo);

Visto il cambio di denominazione e di titolarità da «Ramipril e Bisoprololo ELC» di ELC Group SRO a «Regiam» di Bruno Farmaceutici S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2023;

Vista la domanda presentata in data 9 gennaio 2024 con la quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale REGIAM (ramipril + bisoprololo);

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REGIAM (ramipril + bisoprololo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5 mg/2,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995107 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,57;

«2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995069 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,07;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,06;

«5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995145 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,37;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995184 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,86;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,67;

«2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995020 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,89;

«2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995018 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995032 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995044 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995057 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995071 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995083 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/2,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995119 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/2,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995121 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995133 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995158 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995160 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995172 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995196 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995208 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995210 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995222 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995234 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995246 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/2,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049995095 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai

sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Regiam» (ramipril + bisoprololo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Regiam» (ramipril + bisoprololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 maggio 2024

Il presidente: NISTICÒ

24A02589

DETERMINA 16 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rubidelle», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 17/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*";

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 138/2013 del 6 febbraio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2013, con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Etinilestradiolo e Drospirenone Sandoz» (etinilestradiolo e drospirenone);

Visto il cambio di denominazione da «Etinilestradiolo e Drospirenone Sandoz» a «Rubidelle», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 49 del 27 aprile 2013;

Vista la domanda presentata in data 11 marzo 2024, con la quale la società Sandoz S.p.a ha chiesto la riclassificazione in classe C del medicinale «Rubidelle» (etinilestradiolo e drospirenone);

Visto il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RUBIDELLE (etinilestradiolo e drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C.: n. 041347028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rubidelle» (etinilestradiolo e drospirenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 maggio 2024

Il presidente: NISTICÒ

24A02590

DETERMINA 16 maggio 2024.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano «Vaborem». (Determina n. 18/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale

dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. DTS 62/2024 del 18 marzo 2024 relativa a «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» per la specialità medicinale «Vaborem», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 29 marzo 2024 ed il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerate le condizioni negoziali di cui alle determine sopra citate, nonchè le modalità applicative previste dagli accordi negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back una tantum*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale VABOREM, relativamente al periodo dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023, l'azienda Menarini International Operations Luxembourg S.A. dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari a euro 1.000.000,00, in base all'applicazione dello sconto tramite *pay-back*.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *payback* 1,83 % - alle regioni», specificando comunque nella causale:

«DET.PRES 18/2024_sconto tramite pay-back_VABOREM _aprile-dicembre2023».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2024

Il presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*
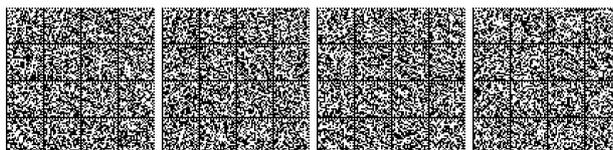
Ripartizione regionale

Ditta: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
Specialità medicinale: VABOREM

	Ammontare
PIEMONTE	€ 49.906,77
VALLE D'AOSTA	€ 409,41
LOMBARDIA	€ 62.129,44
PA BOLZANO	€ 0,00
PA TRENTO	€ 0,00
VENETO	€ 22.640,23
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 9.743,90
LIGURIA	€ 25.137,62
EMILIA ROMAGNA	€ 36.805,73
TOSCANA	€ 68.780,44
UMBRIA	€ 38.197,72
MARCHE	€ 37.297,02
LAZIO	€ 163.558,27
ABRUZZO	€ 43.520,01
MOLISE	€ 2.824,91
CAMPANIA	€ 60.346,66
PUGLIA	€ 100.796,11
BASILICATA	€ 12.896,33
CALABRIA	€ 57.685,51
SICILIA	€ 186.607,91
SARDEGNA	€ 20.716,02
ITALIA	**€ 1.000.000,00**

24A02591
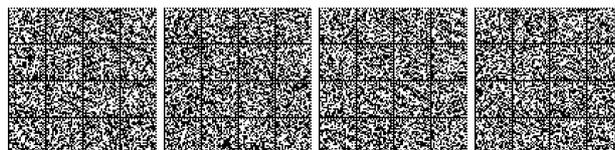
DETERMINA 16 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zoloft», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 19/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 10 del 10 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2024, con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Zoloft» (sertralina) e
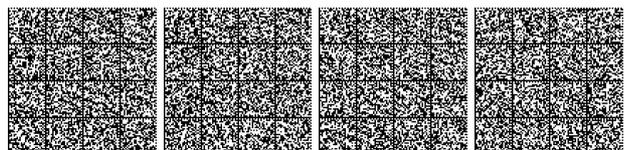
con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2024 con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Zoloft» (sertralina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050824034;

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZOLOFT (sertralina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 050824034 (in base 10) 1JH0V2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,56;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,08.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zoloft» (sertralina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 maggio 2024

Il presidente: NISTICÒ

24A02592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo / clorfenamina maleato, «Efferalgan influenza e raffreddore».

Estratto determina AAM/PPA n. 376/2024 del 17 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE:

tipo II, B.II.d.1.e) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

tipo IB, B.II.e.1.a)1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - composizione qualitativa e quantitativa; forme farmaceutiche solide: sostituzione del blister in Al/PCV/Al/OPA con blister in PVC/Al;

tipo IB, B.II.a.3.a.1) - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione; aggiunta, soppressione o sostituzione;

tipo IB, B.II.b.3.a) - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - modifica minore nel processo di fabbricazione del prodotto finito;

tipo IB, B.II.d.2.d) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

tipo IA, B.II.d.2.a) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

tipo IA, B.II.d.2.a) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

tipo IA, B.II.d.2.a) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

tipo IA, B.II.d.2.a) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

tipo IA, A.7) - Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo).

Si modificano i paragrafi 2, 6.1, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, i paragrafi 2 e 6 del foglio illustrativo, paragrafi 2, 3 e 12 dell'etichettatura.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, in seguito alla sostituzione del blister,

da confezioni A.I.C. numero:

046837011 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister al/pvc/al/opa;

046837023 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Al/Pvc/Al/Opa;

046837035 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Al/Pvc/Al/Opa;

046837047 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister Al/Pvc/Al/Opa;
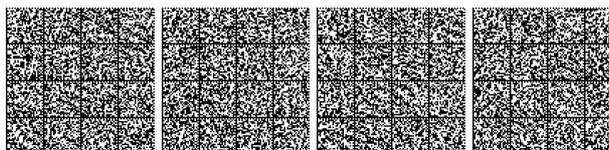
046837050 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Pvc/Al/Opa;

046837062 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister Al/Pvc/Al/Opa;

046837074 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Pvc/Al/Opa;

046837086 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 32 compresse in blister Al/Pvc/Al/Opa;

a confezioni A.I.C. numero:

046837011 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

046837023 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

046837035 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

046837047 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL;

046837050 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

046837062 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;

046837074 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

046837086 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 32 compresse in blister PVC/AL.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto (allegato 1).

Titolare A.I.C.: UPSA S.A.S., con sede legale e domicilio fiscale in 3 Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Francia.

Procedura europea: FR/H/0641/001/II/010/G.

Codice pratica: VC2/2023/394.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02609

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di memantina cloridrato, «Memantina Pharmexon».

Estratto determina AAM/PPA n. 377/2024 del 17 maggio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/11.

Cambio nome: C1B/2024/102.

Numero procedura europea: EE/H/0240/001/IB/007/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Pharmexon Consulting S.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Pitterova 2855/7, Zizkov, 13000 Praga, Repubblica Ceca.

Medicinale: MEMANTINA PHARMEXON.

Confezioni A.I.C. n.:

049078013 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078025 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078037 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078049 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078052 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078064 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078076 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078088 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078090 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078102 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078114 - «10 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078126 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

049078138 - «10 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al;

alla società AS Grindeks, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils Iela, 53, LV 1057, Riga, Lettonia,

con variazione della denominazione del medicinale in: MEMANTINA GRINDEKS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02610
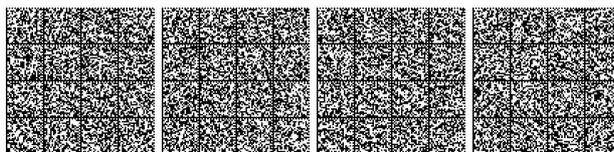
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di latanoprost / timololo, «Doclatim».

Estratto determina AAM/PPA n. 387/2024 del 17 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale DOCLATIM:

tipo IB, B.II.e.5.d) - modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso non parenterale.

Aggiunta di una nuova confezione;

tipo IB, B.II.f.1.b)2 - modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale).

Otto settimane dopo l'apertura del contenitore, per la nuova confezione.

È pertanto autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Doclatim», anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 contenitore in HDPE da 5 ml con pompa - A.I.C. n. 047719024 (base 10), 1FJ8MJ (base 32);

principi attivi: latanoprost e timololo;

titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano, Italia;

procedura europea: DK/H/3076/IB/006/G;

codice pratica: C1B/2023/2087.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02611

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idarubicina cloridrato, «Zavedos».

Estratto determina AAM/PPA n. 388/2024 del 17 maggio 2024

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale ZAVEDOS:

tipo II, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito, *z)* altra variazione;

tipo II, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* composizione qualitativa e quantitativa; 3. medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici;

tipo IA, B.II.e.2 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito; *c)* soppressione di un parametro di specifica non significativo;

tipo IA, B.II.e.2 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* rafforzamento dei limiti delle specifiche;

tipo IA, B.II.e.7 - Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo); *a)* soppressione di un fornitore;

tipo IAIN, B.II.e.6 - Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito [ad esempio colore del tappo amovibile, codice colore sugli anelli delle fiale, protezione dell'ago (utilizzo di una plastica diversa)]; *a)* modifica che incide sulle informazioni relative al prodotto;

tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

tipo IB, B.II.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente; *z)* altra variazione;

tipo IA, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente; *c)* soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto);

tipo IA, n. 4, B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *a)* sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove;

tipo IAIN, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sito di confezionamento secondario.

Si modificano gli stampati del medicinale, come di seguito descritto:

paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

da: «Flaconcino in polipropilene con tappo in gomma e capsula di chiusura in alluminio e plastica».

a: «Flaconcino in vetro con tappo in gomma e capsula di chiusura in alluminio e plastica. Ogni flaconcino è confezionato in un involucro di plastica trasparente (*Onco-tain*)».

paragrafo 6 del foglio illustrativo:

da:

«"Zavedos" 5 mg/5 ml soluzione iniettabile è disponibile in confezione contenente 1 flaconcino in polipropilene con tappo in gomma e capsula di chiusura in alluminio e plastica;

"Zavedos" 10 mg/10 ml soluzione iniettabile è disponibile in confezione contenente 1 flaconcino in polipropilene con tappo in gomma e capsula di chiusura in alluminio e plastica.».

a:

«"Zavedos" 5 mg/5 ml soluzione iniettabile è disponibile in confezione contenente 1 flaconcino in vetro con tappo in gomma e capsula di chiusura in alluminio e plastica. Ogni flaconcino è confezionato in un involucro di plastica trasparente (*Onco-tain*).

"Zavedos" 10 mg/10 ml soluzione iniettabile è disponibile in confezione contenente 1 flaconcino in vetro con tappo in gomma e capsula di chiusura in alluminio e plastica. Ogni flaconcino è confezionato in un involucro di plastica trasparente (*Onco-tain*).».

paragrafo 6 del foglio illustrativo:

Sostituzione del produttore,
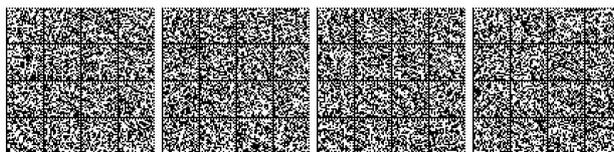
da: «Pfizer Service Company Bvba - Hoge Wei 10 - 1930 Zaventem - Belgio»;

a: «Pfizer Service Company BV - Hoge Wei 10 - 1930 Zaventem - Belgio».

Modifica editoriale: cambio del nome dell'entità legale per Pfizer Service Company bvba, Zaventem, Belgio da «Pfizer Service Company bvba» a «Pfizer Service Company BV».

Confezioni A.I.C. n.:

027441068 - «5 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

027441070 - «10 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale in via Isonzo, 71, 04100 Latina, Italia.

Codice pratica: VN2/2023/72.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02612

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Emanazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Si comunica che con deliberazione n. 288/2023 del 24 ottobre 2023 il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha approvato il nuovo statuto, il cui testo integrale è consultabile presso la sezione enti pubblici di ricerca, sottosezione «statuti» del sito del Ministero dell'università e della ricerca al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/il-sistema-della-ricerca/enti-di-ricerca-pubblici/statuti

24A02697

Bando nazionale per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2023/2024

Con decreto del 24 maggio 2024, prot. n. 678 del Ministero dell'università e della ricerca è stato emanato il bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2023/2024. Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.mur.gov.it e sul sito www.universitaly.it

Con successivo provvedimento, integrativo del suddetto atto, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2023/2024 e sono altresì indicati, sempre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999. Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del richiamato provvedimento integrativo sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

24A02855

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie al valore Aeronautico

Con i decreti presidenziali nn. 269 - 313 datati 3 maggio 2024 sono state concesse delle medaglie al valore Aeronautico ai seguenti decorati:

medaglia d'oro al valore Aeronautico al 15° Stormo - Cervia, con la seguente motivazione: «Reparto di volo dell'Aeronautica militare, impegnato in un contesto operativo di soccorso reso particolarmente complesso dalle estreme condizioni meteorologiche, emergeva per il prezioso e insostituibile supporto fornito alla popolazione in occasione della disastrosa alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio del 2023. Con sforzo senza precedenti, in un contesto estremamente delicato, disagevole e non privo di rischi, operando a ritmi di impiego sostenuti con altissima professionalità e perizia, il 15° Stormo permetteva di evacuare più di trecento persone da una situazione di imminente pericolo di vita. Grazie allo slancio, al coraggio, all'abnegazione assoluta e all'instancabile impegno del proprio personale, confermava la propria efficace realtà nel settore del soccorso aereo e contribuiva, in tale contesto, ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica militare». Emilia-Romagna, 16, 17 e 18 maggio 2023;

medaglia d'oro al valore Aeronautico al Maresciallo di 2ª classe Vito Guglielmi, nato il 18 novembre 1987 a Bari, con la seguente motivazione: «Sottufficiale aerosoccorritore di elicottero del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, in sinergia con il resto dell'equipaggio, effettuava, fin dalle prime ore dell'emergenza dovuta all'alluvione in Emilia-Romagna, il recupero di un uomo in balia della piena del fiume Montone. Calandosi per mezzo del verricello nelle turbolenti acque del fiume raggiungeva a nuoto il malcapitato e riusciva, con capacità operativa fuori dal comune, a cingerlo con corde e farlo issare a bordo. Successivamente, sprezzante del pericolo e non esitando a mettere a repentaglio la propria incolumità, consentiva il recupero di ulteriori trentasette persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti e balconi delle abitazioni, operando in circostanze meteorologiche notturne particolarmente proibitive e con scarsa visibilità. Fulgido esempio di sottufficiale di eccelso valore che con il suo operato, nella circostanza, dando prova di estremo coraggio e singolare perizia, contribuiva in maniera determinante a dare lustro alla Nazione e prestigio all'Aeronautica militare.» Cieli di Cesena-Forlì e Faenza (FC), 16 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Maggiore Giacomo Andreotti, nato il 12 aprile 1980 a Bracciano (RM), con la seguente motivazione: «Pilota Capo equipaggio di elicottero impegnato in una missione di soccorso diurna e notturna a favore della popolazione civile durante la disastrosa alluvione occorsa in Emilia-Romagna, operava con coraggio e decisione in condizioni di estrema difficoltà operativa, portando in salvo settantuno persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti delle abitazioni. Mirabile esempio di perizia, tecnica e professionalità, contribuiva in modo determinante a dare lustro e decoro all'Aeronautica militare e alle Forze Armate». Cieli di Faenza (FC), 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Maggiore Andrea Trojani, nato il 7 novembre 1982 a Roma, con la seguente motivazione: «Capo equipaggio di un elicottero HH139 chiamato ad intervenire per il salvataggio della popolazione civile, si è prodigato senza soluzione di continuità, con professionalità, efficienza e spirito di sacrificio allo scopo di salvare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, sottraendole dall'imminente pericolo legato alla disastrosa alluvione in Emilia-Romagna, operando di giorno e di notte, in condizioni ambientali avverse, permetteva il recupero di settantacinque persone isolate sui tetti e balconi delle abitazioni. Dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, senza esitare a mettere a repentaglio la propria incolumità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli dell'Emilia-Romagna, 17,18 e 19 maggio 2023;
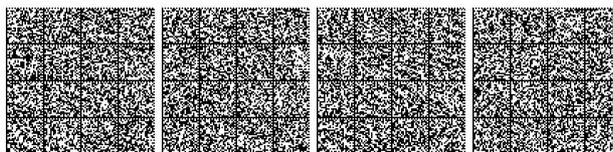
medaglia d'argento al valore Aeronautico al Capitano Jacopo Baldin, nato il 6 maggio 1993 a Piove di Sacco (PD), con la seguente motivazione: «Secondo Pilota di equipaggio di elicottero in missione di soccorso durante l'alluvione che ha colpito in maniera devastante l'Emilia-Romagna, gestiva la missione e i sistemi di bordo operando con elevata competenza, professionalità e abilità, in circostanze climatiche avverse e condizioni critiche ed inusuali. Coadiuvando l'equipaggio durante le attività di salvataggio, permetteva il recupero di settantuno persone rimaste isolate nelle loro case alluvionate. In tale circostanza palesava grande coraggio e singolare perizia ergendosi quale brillante esempio di virtù umane e militari, contribuendo, in maniera determinante, ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Faenza, 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Capitano Damiano Maschietti, nato il 13 febbraio 1990 a Tivoli (RM), con la seguente motivazione: «Secondo Pilota di un elicottero HH139 chiamato ad intervenire per il salvataggio della popolazione civile durante l'alluvione che ha colpito in maniera devastante l'Emilia-Romagna, si è prodigato senza soluzione di continuità, con professionalità, efficienza e spirito di sacrificio allo scopo di salvare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, sottraendole dall'imminente pericolo, operando di giorno e di notte, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio contribuiva al recupero di settantacinque persone per la maggior parte anziani e bambini. In tale circostanza grazie allo slancio, al coraggio e alle virtù umane, fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose, contribuendo, in maniera determinante, ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli dell'Emilia-Romagna, 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Nicola Ciccarelli, nato il 9 gennaio 1968 a Casalnuovo di Napoli (NA), con la seguente motivazione: «Operatore di bordo impegnato in una missione a favore della popolazione civile durante la catastrofica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, operava senza risparmiarsi, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con spirito di sacrificio e abnegazione, contribuendo in prima persona a portare in salvo settantuno persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti delle abitazioni. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore, professionalità e determinazione che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Faenza (FC), 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Alessio Doddi, nato il 4 maggio 1973 a La Spezia, con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore dell'Aeronautica militare a bordo di elicottero di soccorso, in occasione della catastrofica alluvione in Emilia-Romagna, veniva chiamato ad operare di notte e in condizioni climatiche estreme, con scarsa visibilità e pioggia battente, a favore di una famiglia isolata in una casa alluvionata con acqua che raggiungeva il primo piano. Nonostante il forte vento generato dal flusso rotore, la scarsa visibilità e la stretta finestra verso la quale si stava calando, riusciva dopo svariati tentativi con grande coraggio e sprezzo del pericolo a entrare nell'abitazione e successivamente portare in salvo con l'utilizzo del verricello l'intera famiglia. Mirabile esempio di coraggio, doti umane e dedizione al servizio, contribuiva in modo determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Faenza, 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Antonio Esposito, nato il 5 febbraio 1975 a Vimercate (MI), con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore dell'Aeronautica militare a bordo di elicottero impegnato in missioni di soccorso notturno a favore della popolazione civile durante la disastrosa alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, veniva chiamato ad operare in circostanze non comuni, condizioni ambientali di bassissima visibilità, forte pioggia e difficoltà operative, estreme. Operando con coraggio e determinazione, nonostante il persistente rischio per l'incolumità personale, contribuiva a portare in salvo settantuno persone, dimostrando, nella circostanza, grande coraggio ed estrema perizia. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, recava lustro alla Nazione e prestigio all'Aeronautica militare». Cieli di Faenza, 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Gianluca Paparella, nato il 24 novembre 1970 a Milano, con la seguente motivazione: «Operatore di bordo impegnato in una missione a favore della popolazione civile durante la catastrofica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, operava senza risparmiarsi, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, anche di notte, con spirito di sacrificio e abnegazione, contribuendo in prima persona a portare in salvo settantacinque persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti delle abitazioni. In tale circostanza palesava grande coraggio e singolare perizia ergendosi quale brillante esempio di virtù umane e militari, contribuendo, in maniera determinante, ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli dell'Emilia-Romagna, 17, 18 e 19 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico all'Aviere Capo Andrea Sguazzero, nato il 18 febbraio 1994 a Gemona del Friuli (UD), con la seguente motivazione: «Impiegato in una missione a favore della popolazione civile durante la catastrofica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, operava senza risparmiarsi, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con spirito di sacrificio e abnegazione, contribuendo in prima persona a portare in salvo settantacinque persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti delle abitazioni. Fulgido esempio di militare di altissimo valore, che con straordinaria professionalità, incondizionato spirito di sacrificio ed estrema lucidità contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli dell'Emilia-Romagna, 17, 18 e 19 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Tenente Colonnello Francesco Di Leva, nato il 18 giugno 1980 a Napoli, con la seguente motivazione: «Pilota Capo equipaggio di elicottero del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, di notte, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio, in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare trenta malcapitati isolati sui tetti delle abitazioni e trasportarli in luogo sicuro. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia una situazione inedita e altamente pericolosa, riscuotendo l'unanime plauso della popolazione civile coinvolta nell'evento esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì-Faenza (FC), 17 e 18 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Capitano Vito Di Santo, nato il 27 marzo 1990 a Taranto, con la seguente motivazione: «Secondo pilota di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, in condizioni meteorologiche particolarmente proibitive caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, di notte, non curante della propria incolumità, veniva impiegato in una pericolosa e complessa missione di soccorso a favore di persone isolate in imminente pericolo di vita. Con coraggio e perizia, gestendo tutte le complesse operazioni di soccorso, cooperando e coadiuvando il Capo equipaggio portava in salvo trenta persone isolate sui tetti delle abitazioni. Fulgido esempio di Ufficiale Pilota di altissimo valore, che con straordinaria professionalità, incondizionato spirito di sacrificio ed estrema lucidità contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì-Faenza (FC), 17 e 18 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore aeronautico al Primo Luogotenente Leonardo Montagnolo, nato il 30 gennaio 1971 a Taranto, con la seguente motivazione: «Sottufficiale aerosoccorritore del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, impegnato direttamente nelle operazioni di salvataggio durante l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, operava con estremo spirito di sacrificio e coraggio, incurante della fatica e delle limitanti condizioni meteorologiche in corso, caratterizzate da nuvole molto basse, scarsa visibilità e pioggia persistente, di notte, calandosi più volte mediante il verricello per portare in salvo trenta persone in imminente pericolo di vita. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì-Faenza (FC), 17 e 18 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Salvatore Russo, nato il 20 settembre 1966 a Napoli, con la seguente motivazione: «Sottufficiale operatore di bordo di elicottero deputato al servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, nell'ambito dell'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, veniva chiamato a operare in condizioni meteorologiche particolarmente proibitive, caratterizzate da nuvole molto basse, scarsa visibilità e pioggia persistente, a soccorso di trenta persone rimaste bloccate sui tetti delle proprie abitazioni a causa dell'esondazione del fiume Montone. Nonostante le innumerevoli difficoltà riusciva a mettere in atto le corrette procedure di

verricello permettendo il recupero dei malcapitati. Brillante esempio di professionista, mostrava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale fulgido esempio di virtù umane e militari e dando lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì-Faenza (FC), 17 e 18 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Francesco Santamaria, nato il 20 gennaio 1968 a Treviso (TV), con la seguente motivazione: «Sottufficiale aerosoccorritore di elicottero del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, che con estrema perizia, in sinergia con il resto dell'equipaggio, effettuava, fin dalle prime ore dell'emergenza dovuta all'alluvione in Emilia-Romagna, il recupero di trenta persone in imminente pericolo di vita, operando in circostanze meteorologiche notturne particolarmente proibitive e denotando, in tale contesto, eccelsa capacità di gestione e coordinamento di tutte le complesse procedure di soccorso. Brillante esempio di professionista, mostrava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale fulgido esempio di virtù umane e militari e dando lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì-Faenza (FC), 17 e 18 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Maresciallo di 2ª classe Francesco Talò, nato il 21 aprile 1992 a Taranto, con la seguente motivazione: «Sottufficiale operatore di bordo di elicottero deputato al servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, nell'ambito dell'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, veniva chiamato a operare in condizioni meteorologiche particolarmente proibitive, caratterizzate da nuvole molto basse, scarsa visibilità e pioggia persistente, a soccorso di trenta persone rimaste bloccate sui tetti delle proprie abitazioni a causa dell'esondazione del fiume Montone. Nonostante le innumerevoli difficoltà riusciva a mettere in atto le corrette procedure di verricello permettendo il recupero dei malcapitati. Brillante esempio di professionista, mostrava grande coraggio e singolare perizia dando lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì-Faenza (FC), 17 e 18 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico all'Aviere Capo Roberto Eremita, nato il 22 dicembre 1995 a Montebelluna (TV), con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito dell'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, contribuiva in modo determinante a portare in salvo persone isolate. In particolare, non esitava a mettere a repentaglio la propria incolumità al fine di rendere possibile il recupero di due minorenni rimasti isolati dai rispettivi genitori a seguito delle frane e degli smottamenti che avevano reso inagibile le strade di collegamento con il paese di provenienza. Fulgido esempio di Graduato di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Tredozio (FC), 19 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Maggiore Simone Agostinelli, nato il 12 giugno 1986 a Foligno (PG), con la seguente motivazione: «Capo Equipaggio di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, di notte, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio, in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare ventitrè malcapitati isolati sui tetti delle abitazioni, tra cui anziani e bambini, e trasportarli in luogo sicuro. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia una situazione inedita e altamente pericolosa, riscuotendo l'unanime plauso della popolazione civile coinvolta nell'evento esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Forlì-Cesena-Ravenna, 16 e 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Capitano Matteo Iaconis, nato il 6 ottobre 1993 a Lecco, con la seguente motivazione: «Secondo Pilota di un elicottero HH139 chiamato a intervenire per il salvataggio della popolazione civile durante l'alluvione che ha colpito in maniera devastante l'Emilia-Romagna, si è prodigato senza soluzione di continuità, con professionalità, efficienza e spirito di sacrificio allo scopo di salvare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, sottraendole dall'imminente pericolo, operando di giorno e di notte, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio contribuiva al recupero di ventitrè persone per la maggior parte anziani e bambini. In tale circostanza grazie allo slancio, al coraggio e alle virtù umane, fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose, contribuendo, in maniera determinante, ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Forlì-Cesena e Ravenna, 16 e 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Gian Marco Cireddu, nato il 25 aprile 1969 a San Vito (SU), con la seguente motivazione: «Operatore di bordo impegnato in una missione a favore della popolazione civile durante la catastrofica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, operava senza risparmiarsi, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con spirito di sacrificio e abnegazione, contribuendo in prima persona a portare in salvo ventitrè persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti delle abitazioni. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore, professionalità e determinazione che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Forlì-Cesena e Ravenna, 16 e 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Sergio Cerantonio, nato il 18 febbraio 1967 a Pisa, con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore dell'Aeronautica militare a bordo di elicottero impegnato in missioni di soccorso notturno a favore della popolazione civile durante la disastrosa alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, veniva chiamato a operare in circostanze non comuni, condizioni ambientali di bassissima visibilità, forte pioggia e difficoltà operative estreme. Operando con coraggio e determinazione, nonostante il persistente rischio per l'incolumità personale, contribuiva a portare in salvo ventitrè persone, dimostrando, nella circostanza, grande coraggio ed estrema perizia. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, recava lustro alla Nazione e prestigio all'Aeronautica militare». Cieli di Forlì-Cesena e Ravenna, 16 e 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Aviere scelto Alessio Paolo Rizzo, nato l'8 gennaio 1990 a Galatina (LE), con la seguente motivazione: «Membro di equipaggio dell'Aeronautica militare a bordo di elicottero di soccorso, in occasione della catastrofica alluvione in Emilia-Romagna, veniva chiamato ad operare di notte e in condizioni climatiche estreme, con scarsa visibilità e pioggia battente, a favore di una famiglia isolata in una casa alluvionata con acqua che raggiungeva il primo piano. Nonostante il forte vento generato dal flusso rotore e la scarsa visibilità riusciva, dopo svariati tentativi, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, a entrare nell'abitazione e successivamente portare in salvo con l'utilizzo del verricello l'intera famiglia. Mirabile esempio di coraggio, doti umane e dedizione al servizio, contribuiva in modo determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Forlì-Cesena (FC), 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Maggiore Ivano Sorrentino, nato il 24 luglio 1984 a Erba (CO), con la seguente motivazione: «Capo Equipaggio di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio soggetta a pericolo di frana, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare tredici persone isolate sui tetti delle abitazioni e, in particolare, una persona disabile impossibilitata alla deambulazione. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia una situazione inedita e altamente pericolosa, riscuotendo l'unanime plauso della popolazione civile coinvolta nell'evento esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Fontanelice (BO), 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Capitano Luca Michele Sarcina, nato il 3 marzo 1990 a Bari, con la seguente motivazione: «Secondo Pilota di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio soggetta a pericolo di frana, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare tredici persone isolate sui tetti delle abitazioni e, in particolare, una persona disabile

impossibilitata alla deambulazione. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia una situazione inedita e altamente pericolosa, riscuotendo l'unanime plauso della popolazione civile coinvolta nell'evento esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Fontanelice (BO), 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Luogotenente Donato Barletta, nato il 25 luglio 1975 a Bari, con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio soggetta a pericolo di frana, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare tredici persone isolate sui tetti delle abitazioni e, in particolare, una persona disabile impossibilitata alla deambulazione. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia una situazione inedita e altamente pericolosa, riscuotendo l'unanime plauso della popolazione civile coinvolta nell'evento esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Fontanelice (BO), 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Sergente Maggiore Giuseppina Scognamiglio, nata il 14 luglio 1979 a Cercola (NA), con la seguente motivazione: «Equipaggio di volo di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio soggetta a pericolo di frana, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare tredici persone isolate sui tetti delle abitazioni e, in particolare, una persona disabile impossibilitata alla deambulazione. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia una situazione inedita e altamente pericolosa, riscuotendo l'unanime plauso della popolazione civile coinvolta nell'evento esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Fontanelice (BO), 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Maggiore Simone Moroni, nato il 26 maggio 1986 a Roma, con la seguente motivazione: «Secondo Pilota di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, in condizioni meteorologiche particolarmente proibitive caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, di notte, non curante della propria incolumità, veniva impiegato in una pericolosa e complessa missione di soccorso a favore di persone isolate in imminente pericolo di vita. Con coraggio e perizia, cooperando e coadiuvando il Capo equipaggio portava in salvo trentotto persone isolate sui tetti delle abitazioni. In particolare, con abilità e sprezzo del pericolo, contribuiva al recupero di una persona in balia delle acque del fiume Montone, esondato nella città di Forlì. Fulgido esempio di Ufficiale Pilota di altissimo valore, che con straordinaria professionalità, incondizionato spirito di sacrificio ed estrema lucidità contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì e Faenza (FC), 16 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Maresciallo Matteo Leone, nato il 25 aprile 1983 a Ostuni (BR), con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore dell'Aeronautica militare a bordo di elicottero impegnato in missioni di soccorso notturno a favore della popolazione civile durante la disastrosa alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, veniva chiamato ad operare in circostanze non comuni, condizioni ambientali di bassissima visibilità, forte pioggia e difficoltà operative estreme. Operando con coraggio e determinazione, nonostante il persistente rischio per l'incolumità personale, contribuiva a portare in salvo trentotto persone, dimostrando, nella circostanza, grande coraggio ed estrema perizia. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, recava lustro alla Nazione e prestigio all'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì e Faenza (FC), 16 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Maresciallo di 3ª classe Alessandro Paolillo, nato il 5 settembre 1991 a Barletta (BT), con la seguente motivazione: «Operatore di bordo impegnato in una missione a favore della popolazione civile durante la catastrofica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, operava senza risparmiarsi, nonostante le condizioni meteorologiche particolarmente avverse, caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, in assenza di illuminazione e utilizzando i soli visori notturni, con spirito di sacrificio e abnegazione, contribuiva in prima persona a portare in salvo venti persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti delle abitazioni. Dimostrando, nella circostanza, estremo coraggio e singolare perizia, non esitava a mettere a repentaglio la propria incolumità per contribuire in maniera determinante a soccorrere persone in pericolo di vita, dando lustro alla Nazione e prestigio all'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì e Faenza (FC), 16 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Capitano Daniel Bonetti, nato il 1° novembre 1988 a Treviglio (BG), con la seguente motivazione: «Pilota Capo equipaggio di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, anche di notte, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio, in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare quaranta malcapitati isolati sui tetti e balconi delle abitazioni, tra cui anziani e bambini. Fulgido esempio di Ufficiale di altissimo valore, contribuiva in maniera determinante a dare lustro alla Nazione e prestigio all'Aeronautica militare». Cieli di Forlì-Cesena e Faenza (FC), 16 e 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Capitano Mattia Menditto, nato il 17 maggio 1990 a Treviso, con la seguente motivazione: «Pilota di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, anche di notte, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio, in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare quaranta malcapitati isolati sui tetti e balconi delle abitazioni, tra cui anziani e bambini. Dimostrando una straordinaria abilità al pilotaggio, uno spiccato carisma e un estremo coraggio, non esitando a mettere a repentaglio la propria incolumità, esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Forlì-Cesena e Faenza (FC), 16 e 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Gianfranco Carfagna, nato il 13 febbraio 1967 a Roma, con la seguente motivazione: «Operatore di bordo impegnato in una missione a favore della popolazione civile durante la catastrofica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, operava senza risparmiarsi, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con spirito di sacrificio e abnegazione, contribuendo in prima persona a portare in salvo numerose persone in imminente pericolo di vita, isolate sui tetti delle abitazioni. In particolare, con sprezzo del pericolo, portava in salvo un anziano immobilizzato con le gambe nel fango di una frana prima del sopraggiungere delle ore notturne. In tale circostanza palesava grande coraggio e singolare perizia ergendosi quale brillante esempio di virtù umane e militari, contribuendo, in maniera determinante, ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Forlì-Cesena e Ravenna, 16, 17 e 18 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Sergente Nicola Cici, nato il 27 luglio 1991 a Taranto, con la seguente motivazione: «Operatore di bordo impegnato in una missione a favore della popolazione civile durante la catastrofica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, operava senza risparmiarsi, nonostante le condizioni meteorologiche particolarmente avverse, caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, in assenza di illuminazione e utilizzando i soli visori notturni, con spirito di sacrificio e abnegazione, contribuiva in prima persona a portare in salvo trenta persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti delle abitazioni. Dimostrando, nella circostanza, estremo coraggio e singolare perizia, non esitava a mettere a repentaglio la propria incolumità per contribuire in maniera determinante a soccorrere persone in pericolo di vita, dando lustro alla Nazione e prestigio all'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì e Ravenna, 16 e 17 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico all'Aviere Capo Salvatore Giamminelli, nato l'8 settembre 1996 a Napoli, con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, impegnato direttamente nelle operazioni di salvataggio durante l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, operava con estremo spirito di sacrificio e coraggio, incurante della fatica e delle
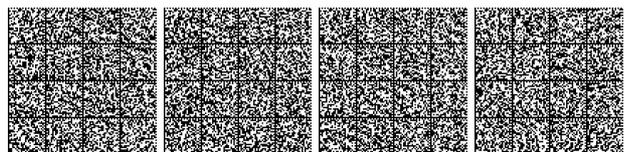
limitanti condizioni meteorologiche in corso, caratterizzate da nuvole molto basse, scarsa visibilità e pioggia persistente, di notte, calandosi più volte mediante il verricello per portare in salvo quaranta persone in imminente pericolo di vita. Fulgido esempio di militare di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Forlì-Cesena e Faenza, 16 e 17 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Colonnello Andrea Giuseppe Savina, nato il 21 agosto 1973 a Copertino (LE), con la seguente motivazione: «Comandante del 15° Stormo di Cervia, impegnato in un contesto operativo di soccorso reso particolarmente complesso dalle estreme condizioni meteorologiche, emergeva per il prezioso e insostituibile supporto fornito alla popolazione emiliano-romagnola in occasione della catastrofica alluvione del maggio 2023. In tale contesto, sin dalle prime avvisaglie dell'emergenza, ha tempestivamente intrapreso le necessarie azioni per la salvaguardia della sicurezza del dipendente personale, il mantenimento della funzionalità dell'aeroporto, assicurando, con coraggio e perizia, l'esecuzione delle missioni di soccorso che si sono susseguite senza sosta anche di notte, andando ben oltre il limite delle capacità operative permetteva il recupero di trecento persone da una situazione di imminente pericolo di vita. Fulgido esempio di Ufficiale di altissimo valore, professionalità e determinazione che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Emilia-Romagna, 16, 17 e 18 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Tenente Colonnello Andrea Vettore, nato il 25 agosto 1982 a Padova, con la seguente motivazione: «Capo Equipaggio di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, di notte, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio, in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare quattordici malcapitati isolati sui tetti delle abitazioni, tra cui anziani e bambini, e trasportarli in luogo sicuro. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia una situazione inedita e altamente pericolosa, riscuotendo l'unanime plauso della popolazione civile coinvolta nell'evento esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Villafranca di Forlì (FC), 18 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Maggiore Luca Costantino, nato il 6 gennaio 1981 a Catania, con la seguente motivazione: «Ufficiale pilota di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, in condizioni meteorologiche particolarmente proibitive caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, di notte, non curante della propria incolumità, veniva impiegato in una pericolosa e complessa missione di soccorso a favore di persone isolate in imminente pericolo di vita. Con coraggio e perizia, gestendo tutte le complesse operazioni di soccorso, cooperando e coadiuvando il Capo equipaggio portava in salvo quattordici persone isolate sui tetti delle abitazioni. Fulgido esempio di Ufficiale Pilota di altissimo valore, che con straordinaria professionalità, incondizionato spirito di sacrificio ed estrema lucidità contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Civitella di Romagna (FC), 18 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico al 1° Luogotenente Alessandro Romeo, nato il 29 maggio 1972 a Porto San Giorgio (FM), con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, impegnato direttamente nelle operazioni di salvataggio durante l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, operava con estremo spirito di sacrificio e coraggio, incurante della fatica e delle limitanti condizioni meteorologiche in corso, per oltre nove ore consecutive, anche di notte, calandosi più volte mediante il verricello per portare in salvo quattordici persone in imminente pericolo di vita. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Villafranca di Forlì (FC), 18 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Maresciallo di 2ª classe Francesco Simone, nato il 15 marzo 1992 a Busto Arsizio (VA), con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di elicottero HH-139B, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna contribuiva, in modo determinante, a portare in salvo persone isolate e in imminente pericolo di vita, in condizioni di assoluta pericolosità e difficoltà non curante delle condizioni estremamente avverse che rendevano proibitive le operazioni, anche di notte, operando al verricello con capacità, destrezza e lucidità, superava ogni difficoltà al fine di raggiungere le persone che si trovavano isolate sui tetti delle abitazioni. In tale circostanza palesava grande coraggio e singolare perizia ergendosi quale brillante esempio di virtù umane e militari». Cieli di Villafranca di Forlì (FC), 18 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Maggiore Alfredo Pellegrino, nato il 5 gennaio 1984 a Santa Maria Capua Vetere (CE), con la seguente motivazione: «Pilota Capo equipaggio di elicottero HH139B del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, nel contesto dell'emergenza alluvione dell'Emilia-Romagna, con estrema perizia e decisione, insieme al suo equipaggio, effettuava il recupero di tre persone isolate in un'area colpita da una rovinosa frana. Circondato da molteplici elementi proibitivi, ambientali e meteorologici, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio, conduceva tutte le complesse e delicate procedure di soccorso denotando eccellenti doti umane e indiscusso valore. In tale circostanza fronteggiava con coraggio ed estrema efficacia una situazione inedita e altamente pericolosa, riscuotendo l'unanime plauso della popolazione civile coinvolta nell'evento esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Civitella di Romagna (FC), 18 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Tenente Damiano Freddi, nato l'8 dicembre 1990 a Desenzano del Garda (BS), con la seguente motivazione: «Ufficiale secondo pilota di elicottero, veniva impiegato in una pericolosa e complessa missione di soccorso a favore di persone isolate in imminente pericolo di vita che, a causa dell'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, rischiavano di essere travolte dalla frana che colpiva la propria abitazione. Operando in condizioni particolarmente difficili con scarsa visibilità e bassissima copertura nuvolosa, di notte e nonostante le prestazioni dell'elicottero al limite, riusciva a cooperare con il Capo equipaggio nel recupero dei malcapitati e nel loro successivo trasporto presso il centro di accoglienza sanitario. Dimostrando grande coraggio, sprezzo del pericolo ed estrema perizia contribuiva fattivamente a salvare numerose vite umane e ad accrescere il prestigio del reparto di appartenenza e dell'Aeronautica militare». Cieli di Civitella di Romagna (FC), 18 maggio 2023;

medaglia d'argento al valore Aeronautico al Primo Luogotenente Paolo Bruni, nato il 25 luglio 1967 a Rovereto (TN), con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore militare, impegnato direttamente nelle operazioni di salvataggio durante l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, si calava mediante il verricello da un elicottero dell'Aeronautica militare in prossimità di una zona circondata da continue frane che richiedevano una imminente azione di intervento al fine di scongiurare conseguenze fatali per le persone da soccorrere e per se stesso, nonché per l'intero equipaggio. Dimostrando grande coraggio, sprezzo del pericolo ed estrema perizia, operando di notte con scarsa visibilità e condizioni meteo particolarmente avverse, partecipava fattivamente a salvare numerose vite umane. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Civitella di Romagna (FC), 18 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Sergente Roberto Di Fuccia, nato il 23 novembre 1991 a Napoli, con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di elicottero del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica Militare, a seguito dell'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, contribuiva in modo decisivo a portare in salvo persone isolate e in imminente pericolo di vita. In condizioni di estrema pericolosità e difficoltà, non curante delle condizioni meteorologiche avverse che rendevano proibitive le operazioni e nonostante l'incombente frana in atto, operava al verricello con destrezza, coraggio e perizia assicurando la sicurezza di tutte le attività di salvataggio. Chiarissimo esempio di professionista, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». Cieli di Civitella di Romagna (FC), 18 maggio 2023;

medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Maggiore Gianluca Terrenzi, nato il 28 gennaio 1983 a Pescara, con la seguente motivazione: «Capo equipaggio di elicottero HH139 del servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito delle esondazioni che hanno interessato le zone dell'Emilia-Romagna, si adoperava con coraggio e perizia, di notte, in condizioni meteorologiche caratterizzate

da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio, in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva, in sinergia con tutto l'equipaggio coinvolto nel soccorso, a recuperare trentotto malcapitati isolati sui tetti e balconi delle abitazioni, tra cui anziani e bambini. In particolare, con abilità e sprezzo del pericolo, contribuiva al recupero di una persona in imminente pericolo di vita in balia delle acque del fiume Montone, esondato nella città di Forlì. Dimostrando una straordinaria abilità al pilotaggio, uno spiccato carisma ed un estremo coraggio, non esitando a mettere a repentaglio la propria incolumità, esaltava l'immagine ed il prestigio dell'Aeronautica militare». Cieli di Cesena-Forlì e Faenza (FC), 16 maggio 2023.

24A02613

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti

Estratto del d.d. 21 maggio 2024 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2024, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Catalano Mariaserena notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Acqui Terme (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guercio Rossella notaio residente nel Comune di Mombercelli (D.N. di Asti) è trasferito nel Comune di Nizza Monferrato (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bovara Cesare notaio residente nel Comune di Castel di Lama (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di San Benedetto del Tronto (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gentilucci Elisa notaio residente nel Comune di Sala Bolognese (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Attaguile Gioacchino notaio residente nel Comune di Scicli (D.N.R. di Ragusa e Modica) è trasferito nel Comune di Giarre (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guardamagna Francesco notaio residente nel Comune di Castelverde (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capodarca Paola notaio residente nel Comune di Carmignano (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Certaldo (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Occhiochiuso Costanza notaio residente nel Comune di Vaiano (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Lastra a Signa (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Messina Danilo notaio residente nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Messina (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrara Antonino notaio residente nel Comune di Saronno (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Gallarate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Benedetti Giulia notaio residente nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Amore Massimo notaio residente nel Comune di Vaprio d'Adda (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Farina Marco notaio residente nel Comune di Pessano con Bornago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sinisi Gaia notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Russo Marta notaio residente nel Comune di Margherita di Savoia (D.N.R. Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Grumo Nevano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fiordiliso Camilla notaio residente nel Comune di Caivano (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maccarone Francesco notaio residente nel Comune di Trapani (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Burlarelli Gabriele notaio residente nel Comune di Foligno (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Perugia (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Simoni Francesco notaio residente nel Comune di Perugia (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Todi (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Muià Mariangela notaio residente nel Comune di Roccella Ionica (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) è trasferito nel Comune di Siderno (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Luca Leonardo notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guiso Alberto notaio residente nel Comune di Palestrina (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capozzoli Gianmarco notaio residente nel Comune di Sezze (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Nocera Inferiore (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lambiase Valeria notaio residente nel Comune di Pellezzano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Nocera Superiore (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monica Achille notaio residente nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Pisciotta (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Toscano Serena notaio residente nel Comune di Latina (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Scafati (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
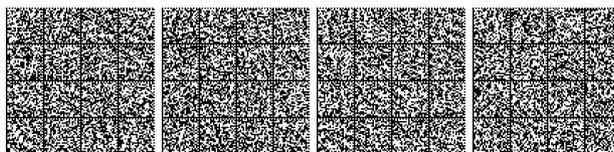
Casaburi Giulia notaio residente nel Comune di Lagonegro (D.N.R. Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Castel Volturno (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tufariello Michele notaio residente nel Comune di Vanzago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Marcianise (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Salerni Elena notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Pignataro Maggiore (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perrone Daniele notaio residente nel Comune di Priolo Gargallo (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Floridia (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Solaro Linda notaio residente nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Auriemma Valerio notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Borgo Valsugana (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Urso Federica notaio residente nel Comune di Pederobba (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vidonis Francesca notaio residente nel Comune di Legnago (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marini Elisei Paride notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Vignanello (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

24A02635

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 212/2023 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 21 dicembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005700/GEO-L-204 del 3 maggio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 212/2023 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa Geometri in data 21 dicembre 2023, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari a euro 7,00 *pro-capite*.

24A02683

Approvazione della delibera n. 23 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi in data 29 febbraio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005701/BIO-L-81 del 3 maggio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAB in data 29 febbraio 2024, concernente modifiche al regolamento per la gestione del fondo economale e per l'utilizzo delle carte di credito e debito.

24A02684

Approvazione della delibera n. 4 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani adottata dal comitato amministratore in data 24 gennaio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006069/PG-L-156 del 13 maggio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore in data 24 gennaio 2024, concernente la determinazione, da porre a carico dei giornalisti libero-professionisti, del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari a euro 18,43 *pro-capite*.

24A02685

Approvazione della delibera n. 07/23 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica in data 24 novembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006373/INF-L-100 del 20 maggio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 07/23 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI in data 24 novembre 2023, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 86,81 pro-capite.

24A02686

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 7 febbraio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006386/PLUR-L-81 del 20 maggio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 7 febbraio 2024, concernente la rivalutazione delle pensioni per l'anno 2024.

24A02687

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-125) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
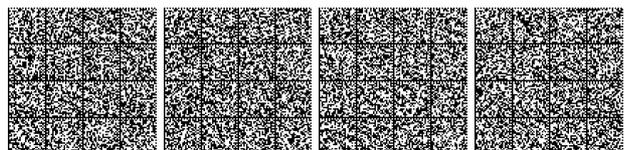
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C